Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 106° — Numero 209

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 21 agosto 1965** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, Via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 1965, n. 989.

Autorizzazione alla Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro ad acquistare un terreno sito in Roma.

N. 989. Decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria e commercio, la Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro viene autorizzata ad acquistare un'area di metri quadrati 3.800 (tremilaottocento) in Roma al quartiere Tuscolano, di proprietà della Società per azioni Colon, con sede in Roma, per la costruzione di una casa residenziale per anziani lavoratori.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1965
Atti del Governo, registro n. 196, foglio n. 49. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 giugno 1965, n. 990.

Autorizzazione all'Automobile Club di Reggio Emilia ad acquistare un immobile.

N. 990. Decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, l'Automobile Club di Reggio Emilia viene autorizzato ad acquistare in proprietà dalla signora Maria Croci in Rossi, per il prezzo complessivo di lire 13.750.000, parte del fabbricato di nuova costruzione e del terreno annesso in Reggio Emilia — Villa S. Pellegrino — alla via Ceccati in fregio alla nuova strada « Lungo Crostolo », da adibire ad uso di uffici per la delegazione presso l'Ispettorato della Motorizzazione Civile in Reggio Emilia.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1965
Atti del Governo, registro n. 196, foglio n. 50. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 giugno 1965, n. 991.

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione pro Clinica del lavoro di Pavia.

N. 991. Decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene riconosciuta la personalità giuridica della Fondazione pro Clinica del lavoro di Pavia, costituita con atto pubblico amministrativo in data 27 aprile 1965, n. 188/D di repertorio a rogito del dott. Umberto Marchi, ufficiale rogante della Università di Pavia, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1965
Atti del Governo, registro n. 196, foglio n. 51. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 luglio 1965, n. 992.

Erezione in ente morale della Casa di ricovero maschile e femminile, con sede in Roè Volciano (Brescia).

N. 992. Decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la Casa di ricovero maschile e femminile, con sede in Roè Volciano (Brescia) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1965
Atti del Governo, registro n. 196, foglio n. 53. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 1965.

Sostituzione di due membri della delegazione speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici per la Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e sue successive modificazioni ed integrazioni, concernente gli organi consultivi in materia di opere pubbliche;

Vista la legge 10 agosto 1950, n. 646, concernente la istituzione della Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale;

Visto il proprio decreto 4 marzo 1964, n. 5346, registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 1964, registro n. 16, foglio n. 263, con il quale si è proceduto alla composizione della delegazione speciale in seno al Consiglio superiore dei lavori pubblici per la Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale;

Considerato che in detta delegazione è venuta meno l'opera di due ispettori generali del Genio civile, l'uno, il dott. ing. Tommaso Pirozzi, in quanto è stato nominato presidente della IV sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici e partecipa ai lavori della delegazione stessa nella nuova veste, l'altro, il dott. ing. Vittorio Agujari, in quanto è stato nominato provveditore alle opere pubbliche per il Friuli e la Venezia Giulia è non può, quindi, fornire ulteriormente il proprio apporto in seno alla ripetuta delegazione;

Ritenuto che i suddetti funzionari possono essere sostituiti, quali membri della delegazione speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici per la Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale, dagli ispettori generali del Genio civile dott. ing. Filippo Rossi e dott. arch. Augusto Baccin;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente decreto i seguenti funzionari, già membri del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono assegnati alla delegazione speciale del Consesso stesso per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale:

Rossi dott. ing. Filippo, ispettore generale del Genio civile;

Baccin dott. arch. Augusto, ispettore generale del Genio civile.

Art. 2.

Con la stessa decorrenza di cui all'art. 1, per i motivi specificati nelle premesse, il dott. Vincenzo Agujari cessa di far parte della delegazione anzidetta.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 20 aprile 1965

SARAGAT

MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1965
Registro n. 21, foglio n. 31

(5268)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 giugno 1965.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato della motosilurante (M.S.) « 471 ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il decreto presidenziale 28 luglio 1950, registrato alla Corte dei conti, addì 11 settembre 1950, registro n. 11 Difesa-Marina, foglio n. 119, con il quale la motovedetta (M.V.) « 611 » è stata iscritta nel quadro del naviglio militare dello Stato, a decorrere dal 1° luglio 1950;

Visto il decreto presidenziale 27 dicembre 1952, registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1953, registro n. 2 Difesa-Marina, foglio n. 78, con il quale la suddetta unità ha assunto, dal 1° novembre 1952, la denominazione di motosilurante (M.S.) « 611 »;

Visto il decreto presidenziale 13 febbraio 1954, registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1954, registro n. 5 Difesa-Marina, foglio n. 24, con il quale la suddetta unità ha assunto, dal 1° gennaio 1954, la denominazione di motosilurante (M.S.) « 471 »;

Considerato lo stato della menzionata unità e tenuto conto che non è conveniente, per motivi d'ordine tecnico economico, procedere alla sua rimessa in efficienza, come da verbale n. 3101 datato 11 maggio 1965 del Consiglio superiore delle forze armate (sezione Marina);

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico.

La motosilurante (M.S.) « 471 », di cui alle premesse, viene radiata dal quadro del naviglio militare dello Stato, a decorrere dal 1° maggio 1965.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 18 giugno 1965

SARAGAT

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1965
Registro n. 42 Difesa-Marina, foglio n. 160

(5307)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 agosto 1965.

Sostituzione di un componente il Comitato consultivo dell'Ente nazionale per le Tre Venezie.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 9 della legge 27 novembre 1939, n. 1780, concernente la trasformazione dell' Ente di rinascita agraria per le Tre Venezie in Ente nazionale per le Tre Venezie;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 206;

Visto il proprio decreto 12 maggio 1965, con il quale si è provveduto alla nomina, per il quadriennio 1965-1969, dei membri del Comitato consultivo dell'Ente, ivi compreso il dott. Alessandro Benedetti, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Vista la designazione formulata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la nomina del dottor Alessandro Pistella, attuale direttore generale dei miglioramenti fondiari e dei servizi speciali, a componente del Comitato consultivo suindicato, in sostituzione del dott. Benedetti, che ha chiesto di essere sollevato dall'incarico di cui innanzi;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Alessandro Pistella è nominato, quale membro designato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, componente del Comitato consultivo dell'Ente nazionale per le Tre Venezie, per la rimanente durata del quadriennio in corso, in sostituzione del dott. Alessandro Benedetti.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 agosto 1965

MORO

(5809)

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1965.

Estensione delle norme per gli assegni familiari al personale assunto dalla Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Ravascletto (Udine).

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO
PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Visti gli articoli 79 e 81 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e modificato con la legge 17 ottobre 1961, n. 1038;

Considerata la necessità di assicurare la corresponsione degli assegni familiari al personale assunto dalla Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Ravascletto (Udine) per lavori occasionali di durata non superiore a quindici giorni in un anno, e fintanto che non sarà emanato il regolamento organico dell'Azienda previsto dall'art. 10, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1042;

Ritenuto che al personale predetto vanno applicate le norme sugli assegni familiari con le modalità della industria;

Decreta:

Art. 1.

Al personale assunto dall'Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Ravascletto (Udine) per lavori di carattere occasionale di durata non superiore a quindici giorni in un anno è applicata la tabella *A*) annessa al testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e modificato con la legge 17 ottobre 1961, n. 1038.

Art. 2.

L'applicazione delle norme sugli assegni familiari di cui al precedente articolo cessa di avere effetto alla data di entrata in vigore del regolamento organico della Azienda, previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1042.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 gennaio 1965

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DELLE FAVE

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
CORONA

(5425)

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1965.

Autorizzazione al comune di Busto Arsizio a contrarre un mutuo per la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede degli uffici giudiziari.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la deliberazione consiliare 29 maggio 1964, del comune di Busto Arsizio;

Vista la decisione con la quale la Giunta provinciale amministrativa di Varese approva la deliberazione comunale riguardante l'assunzione di un mutuo di lire 670.000.000 per la costruzione di un edificio da adibire a sede degli uffici giudiziari;

Visti il progetto, il preventivo di spesa e gli atti allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26;

Ritenuta la necessità di costruire in Busto Arsizio un nuovo edificio da destinare a sede degli uffici giudiziari;

Considerato il parere del Ministero del tesoro espresso con nota 28 novembre 1964, n. 154644;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede degli uffici giudiziari, secondo il progetto presentato ed approvato a firma degli ingg. Brigatti, Crespi e Brandina, il comune di Busto Arsizio è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di L. 670.000.000 (seicentosettantamilioni), con l'osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 2.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo è concesso al comune di Busto Arsizio un contributo straordinario da prelevare sulla somma annua stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, nella misura di L. 27.283.000 annue (pari in cifra tonda al 50% dell'annualità di ammortamento del mutuo dell'importo massimo di L. 670.000.000 da contrarre ai sensi del precedente art. 1) per la durata di anni 20 con decorrenza dall'esercizio finanziario 1965.

Art. 3.

I lavori di cui all'art. 1 dovranno essere ultimati entro e non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale,* pena la revoca del contributo concesso.

Art. 4.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo, il Ministero di grazia e giustizia corrisponderà, entro il 31 dicembre di ciascun anno, per tutta la durata dell'ammortamento, direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti, per conto del comune di Busto Arsizio, il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 febbraio 1965

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *luglio* 1965
Registro n. 21 *Grazia e giustizia, foglio n.* 326

(5302)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1965.

Costituzione della Commissione centrale per i revisori ufficiali dei conti.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 11 del regio decreto 24 luglio 1936, numero 1548, convertito con modificazioni nella legge 3 aprile 1937, n. 517;

Visto il decreto ministeriale 27 giugno 1960, col quale è stata nominata la Commissione centrale per i revisori ufficiali dei conti per il quinquennio 16 luglio 1960-15 luglio 1965;

Poichè necessita rinnovare la stessa, essendo prossima la scadenza del quinquennio;

Viste le designazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministro per il tesoro, del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, del Ministro per l'industria ed il commercio, del direttore generale della Banca d'Italia e del presidente dell'Associazione fra le Società italiane per azioni;

La spesa per l'esercizio 1965 graverà sul capitolo 1052, in atto per memoria;

Decreta:

La Commissione centrale per i revisori ufficiali dei conti per il quinquennio 16 luglio 1965-15 luglio 1970 è così costituita:

Presidente:

1) Pittiruti dott. Pietro, primo presidente onorario della Corte suprema di cassazione.

Componenti:

2) Novelli dott. Tommaso, direttore generale degli Affari civili e delle libere professioni presso il Ministero di grazia e giustizia, o un suo delegato;

3) Giordano dott. Salvatore, ispettore generale presso la Ragioneria generale dello Stato;

4) Messina dott. Vincenzo, già ispettore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

5) Cecere dott. Mario, direttore superiore UU. PP. I. C. del Ministero dell'industria e commercio;

6) Toccafondi avv. Mario, già dell'Ufficio consulenza legale della Banca d'Italia;

7) Coppola D'Anna dott. Francesco, designato dall'Associazione fra le Società italiane per azioni;

8) Oliva dott. Guido, consigliere della Corte dei conti, designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

9) Strazza dott. Alessandro, designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Roma, addì 1° luglio 1965

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *agosto* 1965
Registro n. 25 *Grazia e giustizia, foglio n.* 60. — GALLUCCI

(6056)

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1965.

Costituzione dell'Ufficio di segreteria della Commissione centrale per i revisori ufficiali dei conti.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 11 del regio decreto 24 luglio 1936, numero 1548, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517 e l'art. 13, ultimo comma, del regio decreto 10 febbraio 1937, n. 228, che approva le norme per l'attuazione del precedente;

Visti i decreti ministeriali 13 maggio 1950, 6 e 20 novembre 1954, 21 giugno 1956, 10 giugno 1958, 19 febbraio 1960, 4 giugno 1963 e 6 aprile 1964, relativi alla composizione dell'Ufficio di segreteria della Commissione centrale per i revisori ufficiali dei conti;

Visto il decreto ministeriale 1° luglio 1965, in corso di registrazione alla Corte dei conti, col quale è stato provveduto alla rinnovazione della Commissione centrale per i revisori ufficiali dei conti per il quinquennio 16 luglio 1965-15 luglio 1970;

Poichè necessita ora provvedere alla rinnovazione della segreteria della Commissione stessa;

La spesa per l'esercizio 1965 graverà sul capitolo 1052, in atto per memoria;

Decreta:

L'Ufficio di segreteria della Commissione centrale per i revisori ufficiali dei conti è costituita dai magistrati dott. Perticone Giacomo, dott. Greco Ivo e dottor Lugaro Michele, coadiuvati dai funzionari di cancelleria Laviola Luigi, Monforte Vittorio, Lavecchia Nicola, Pucci Giuseppe e Pappalardo Domenico, tutti addetti al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni - Ufficio VII.

Roma, addì 16 luglio 1965

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *agosto* 1965
Registro n. 24 *Grazia e giustizia, foglio n.* 248. — GALLUCCI

(6057)

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1965.

Contingente di uve secche da importare a dazio ridotto nell'anno 1965: norme per usufruire della agevolazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tariffa dei dazi doganali d'importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente di uve secche da ammettere, per l'anno 1965, al regime daziario stabilito dalle note 5 e 9 alle voci numeri 08.04-B-I-*a* e 08.04-B-II-*a* della vigente tariffa dei dazi doganali, è fissato in complessivi quintali 130 (centotrenta).

Art. 2.

L'importazione del suddetto contingente dovrà effettuarsi esclusivamente presso le dogane di Ancona, Bari, Brindisi, Firenze, Genova, Livorno, Napoli, Palermo, Trieste e Venezia in quote uguali, eventualmente interscambiabili.

L'ammissione al beneficio viene consentita direttamente dal capo della circoscrizione doganale competente per territorio, su domanda degli interessati corredata, per la prima volta, da un certificato della Camera di commercio attestante che il richiedente è abituale importatore di frutta secca.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 agosto 1965

Il Ministro: TREMELLONI

(6028)

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1965.

Modalità per la tenuta del registro di carico e scarico di cui all'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, contenente norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti;

Decreta:

Art. 1.

Il registro di carico e scarico di cui all'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, deve essere redatto in conformità all'annesso *A*) per la produzione dell'aceto e all'annesso *B*) per l'imbottigliamento dello stesso.

Art. 2.

Il registro di cui al precedente articolo, con fogli progressivamente numerati, deve essere vidimato, prima dell'uso ed a cura degli interessati, dall'Istituto di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e foreste, competente per territorio.

La vidimazione deve essere fatta nella prima pagina del registro di carico e scarico, sulla quale devono anche essere indicati:

1) il nome o ragione sociale della ditta;

2) la precisa ubicazione dello stabilimento;

3) gli estremi della prescritta autorizzazione ministeriale per la produzione e per l'imbottigliamento dell'aceto;

4) il numero delle pagine del registro.

Ciascun foglio del registro di carico e scarico deve contenere il timbro dell'Istituto di vigilanza di cui al primo comma.

Art. 3.

Nel registro di carico e scarico di cui ai precedenti articoli le operazioni di registrazione, sia nel carico che nello scarico, devono essere effettuate in ordine cronologico e senza abrasioni, cancellature e righe in bianco.

Le registrazioni inerenti ad ogni singola operazione, devono essere effettuate immediatamente e con riferimento, nella apposita colonna, alla relativa documentazione, che deve essere allegata al registro, in modo che possa essere facilmente consultata dagli adetti alla vigilanza.

Art. 4.

La registrazione relativa alla gradazione alcolica del prodotto base (vino o vinello) deve essere effettuata, sia per il carico che per lo scarico, in gradi ettolitri ottenuti moltiplicando gli ettolitri presi in carico per la gradazione alcolica percentuale accertata; l'acidità volatile presente, quando oltrepassa il grammo per litro può venire computata come alcole a mezzo del coefficiente 1,25.

La registrazione relativa alla gradazione acetica dell'aceto ottenuto deve essere effettuata, sia per il carico che per lo scarico, in gradi ettolitri di acidità ricavati moltiplicando gli ettolitri di aceto per la gradazione di acidità percentuale accertata.

Il monte gradi di aceto che risulta prodotto non deve essere superiore al monte gradi di alcole della materia prima trasformata, moltiplicando per 0,8 quando la lavorazione è stata effettuata con i sistemi di acetificazione rapida e per 0,75 quando la lavorazione è stata effettuata con sistemi di acetificazione a trucioli od altri sistemi tradizionali.

Art. 5.

Il registro di carico e scarico e le documentazioni relative alle operazioni in esso indicate devono essere conservati presso lo stabilimento di produzione o di imbottigliamento dell'aceto per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data dell'ultima registrazione ed esibiti ad ogni richiesta degli addetti alla vigilanza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 agosto 1965

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

ANNESSO A

REGISTRO DI CARICO E SCARICO
PER LA PRODUZIONE DELL'ACETO DI VINO

(art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162)

Ditta (nome o ragione sociale della Ditta) . . . .

Stabilimento di produzione aceto sito nel Comune di . . . . .

(Prov. di . . . . . .) Via . . . . . . n. . .

Autorizzazione del M.A.F. con decreto n. . . . del . . . .

Il presente registro consta di n. . . . pagine.

Ogni foglio porta il timbro dell'Istituto di vigilanza del M.A.F. competente.

Visto:

Data . . . .

Timbro dell'Ufficio

. . . .

(firma del funzionario vidimante)

CARICO

N. d'ordine	Data dell'operazione di carico	Estremi del documento che giustifica l'introduzione della materia prima		Vino		Vinello		Estremi del cert. d'analis. dello Ist. di Vig. del MAF		Aceto ottenuto				Aceto ricevuto da altro acet.ficio		Totale aceto in carico		Annotazioni
		N.	Data	Hl.	Gradi-ettolitri totali di alcool (1)	Hl.	Gradi-ettolitri totali di alcool (1)	N.	Data	Con sistema rapido gradi - ettolitri di acidità (2)	Con sistema tradizionale gradi-ettolitri di acidità (2)	Totale: Hl.	Totale: Gradi Hl. di acidità (2)	Hl.	Gradi Hl. di acidità (2)	Hl.	Gradi Hl. di acidità (2)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Giacenza al																		
Totale a riportare																		

(1) I gradi-ettolitri totali di alcool si ottengono moltiplicando gli ettolitri per la gradazione di cui al comma primo dell'art. 4 del decreto al quale è annesso il modello del registro accertata dagli Istituti.

(2) I gradi-ettolitri di acidità si ottengono moltiplicando gli ettolitri per la gradazione di acidità di cui al comma secondo dell'art. 4 del decreto al quale è annesso il modello del registro.

SCARICO

N. d'ordine	Data dell'operazione	Estremi della documentazione (bolletta di accompagnamento per spedizioni fuori stabilimento)		Aceto ceduto ad altre ditte			Aceto passato al proprio stabilimento di imbottigliamento in sede			Aceto passato al proprio stabilimento di imbottigliamento fuori sede			Totale		Annotazioni
		N.	Data	Hl.	Gradi di acid.tà	Gradi-ettolitri di acid.tà	Hl.	Gradi di acidita	Gradi-ettolitri di acidità	Hl.	Gradi di acidita	Gradi-ettolitri di acidità	Hl.	Gradi-ettolitri di acid.tà	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Giacenza al															
Totale a riportare															

N.B. — I gradi-ettolitri di acidità si ottengono moltiplicando gli ettolitri per la gradazione di acidità di cui al comma secondo dell'art. 4 del decreto al quale è annesso il modello del registro.

ANNESSO B

REGISTRO DI CARICO E SCARICO PER L'IMBOTTIGLIAMENTO DELL'ACETO DI VINO

(art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162)

Ditta (nome o ragione sociale della ditta) . . . .

Stabilimento di imbottigliamento aceto sito nel Comune di . . . . .

(Prov. di . . . .) Via . . . . n. . .

Autorizzazione del M.A.F. con decreto n. . . . del . . . .

Il presente registro consta di n. . . . pagine.

Ogni foglio porta il timbro dell'Istituto di vigilanza del M.A.F. competente.

Visto:

Data . . . .

Timbro dell'Ufficio

. . . .

(firma del funzionario vidimante)

CARICO

Numero d'ordine	Data dell'operazione di carico	Estremi del documento che giustifica l'introduzione dell'aceto		Aceto introdotto			Annotazioni
		N.	Data	Hl.	Gradazione acidità	Gradi-ettolitri di acidità	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Giacenza al						
			Totale a riportare				

N.B. — I gradi-ettolitri di acidità si ottengono moltiplicando gli ettolitri per la gradazione di acidità di cui al comma secondo dell'art. 4 del decreto al quale è annesso il modello del registro.

SCARICO

N. d'ordine	Data dell'operazione d'imbottigliamento	Aceto con acidità fino a gradi 7						Aceto con acidità superiore a gradi 7						TOTALE COMPLESSIVO		Annotazioni
		Contenuto in recipienti da:				Totale		Contenuto in recipienti da:				Totale				
		da litri 0,250 N.	da litri 0,500 N.	da litri 1 N.	da litri 2 N.	Hl.	Gradi-ettolitri di acidità	da litri 0,250 N.	da litri 0,500 N.	da litri 1 N.	da litri 2 N.	Hl.	Gradi-ettolitri di acidità	Hl.	Gradi-ettolitri di acidità	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Riporto															
	Totale a riportare															

N.B. — I gradi-ettolitri di acidità si ottengono moltiplicando gli ettolitri per la gradazione di acidità di cui al comma secondo dell'art. 4 del decreto al quale è annesso il modello del registro.

(6029)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Conferimento di diploma di benemerenza

A norma dell'art. 62 della legge 13 marzo 1958, n. 365, sull'Opera nazionale per gli orfani di guerra il Presidente del Consiglio dei Ministri ha conferito all'avv. Luigi Morandi il diploma di benemerenza di 1° grado a titolo di riconoscimento per la fattiva opera svolta a vantaggio degli orfani di guerra.

(5820)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Napoli ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 13 agosto 1965, la provincia di Napoli, viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 919.750.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6066)

Autorizzazione alla provincia di Napoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 13 agosto 1965, la provincia di Napoli, viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 6.930.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6067)

Autorizzazione alla provincia di Brindisi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 13 agosto 1965, la provincia di Brindisi, viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 284.720.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6065)

Autorizzazione alla provincia di Gorizia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 13 agosto 1965, la provincia di Gorizia, viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 430.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6068)

Autorizzazione alla provincia di Imperia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 13 agosto 1965, la provincia di Imperia, viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 152.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6069)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diplomi originali di laurea

La dottoressa Elena Barsciglié Errichelli, nata a Gioia del Colle (Bari) il 31 marzo 1912, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in « Materie letterarie », rilasciatole dall'Istituto universitario di magistero femminile « Suor Orsola Benincasa » di Napoli il 17 luglio 1946.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo al predetto Istituto universitario.

(5433)

L'ing. Riccardo Recchi, nato a Taranto il 18 marzo 1912, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in « Ingegneria industriale (sottosezione meccanica) », conseguito presso l'Università di Roma il 12 giugno 1940.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(5437)

Il dott. Antonio Verlato, nato a Malo (Vicenza) il 29 aprile 1911, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in « Medicina e chirurgia », conseguito presso l'Università di Bologna il 29 ottobre 1938.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Bologna.

(5438)

Diffida per smarrimento di certificati sostitutivi a tutti gli effetti di diplomi originali di laurea

La dottoressa Teresa Piacentini, nata a Riga (Lettonia) il 24 maggio 1923, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in « Medicina e chirurgia », rilasciatole dall'Università di Roma il 14 dicembre 1948.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(5439)

Il dott. Umberto Loreti, nato a Roma il 28 novembre 1919, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in « Ingegneria civile (sottosezione trasporti) », rilasciatogli dall'Università di Roma il 1° aprile 1947.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(5440)

La dottoressa Laura Chiara Fazio in Nichelatti, nata a La Spezia il 4 settembre 1920, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in « Lettere », conseguito presso l'Università di Torino il 21 giugno 1943.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Torino.

(5441)

La dottoressa Cecilia Bruschi, nata a Grosseto il 31 maggio 1923, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in « Materie letterarie », rilasciatole dall'Università di Roma il 3 luglio 1948.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(5443)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco ufficiale dei presidî medici e chirurgici nazionali ed esteri registrati durante l'anno 1° gennaio-31 dicembre 1964

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEL PRESIDIO	SPECIE	DITTA	SEDE	Numero di registrazione
1	*Abol*	Anticrittogamico	Solplant	Milano	4385
2	*Acaricida Rumianca*	Insetticida agricolo	Rumianca	Torino	4367
3	*Acatox K. T.*	Id.	Sandoz	Milano	4389
4	*Acuprex*	Anticrittogamico	Asterias	Bologna	4494
5	*Acuprex blu*	Id.	Id.	Id.	4458
6	*Acuprex* 80	Id.	Id.	Id.	4506
7	*Adesol Bleu*	Bagnante agricolo	Id.	Id.	4386
8	*Adir aerosol N*	Insetticida domestico	Rumianca	Torino	4200
9	*Adir emulsione*	Id.	Id.	Id.	4362
10	*Adodin*	Anticrittogamico	J. F. Amonn	Bolzano	4112
11	*Aerosol Zetabi a triplice azione*	Insetticida domestico	Zampoli e Brogi	Prato	4208
12	*Afid*	Insetticida agricolo	Sariaf	Bologna	4167
13	*Afitox*	Id.	Asterias	Id.	4519
14	*Agrofitol giallo*	Antiparassitario agricolo	Agro	Id.	4158
15	*Agrofitol nero*	Id.	Id.	Id.	4103
16	*Agrotin*	Rodenticida agricolo	Asterias	Id.	4233
17	*Akuran*	Anticrittogamico	Margesin	Lana d'Adige (BZ)	4480
18	*Alboflx D*	Vernice antimuffa	Biokema	Camnago (MI)	4260
19	*Aldrin E 40 Rumianca*	Insetticida agricolo	Rumianca	Torino	4206
20	*Alfatox*	Id.	Asterias	Bologna	4110
21	*Algatox*	Diserbante selettivo	Rumianca	Torino	4354
22	*Am 7*	Insetticida domestico	Saipa	Id.	4102
23	*Antene liquido*	Anticrittogamico	Rumianca	Id.	4130
24	*Arseniato di calcio Sipcam*	Antiparassitario agricolo	Sipcam	Milano	4204
25	*Arsenol*	Moschicida	Conti Achille	Id.	4349
26	*A Special*	Anticrittogamico	J. F. Amonn	Bolzano	4439
27	*Atisteril*	Disinfettante generico	A.T.I.	Jesi	4101
28	*Atoxan* 5	Insetticida agricolo	Siapa	Roma	4210
29	*Avermina*	Antiparassitario agricolo	Aziende Agrarie	Trento	4276
30	*Avioram*	Anticrittogamico	Siapa	Roma	4343
31	*Baby super 700*	Apparecchio acustico	Lectronit	Firenze	4085
32	*Bacidal saniflor*	Insetticida agricolo	Fivat	Torino	4175
33	*Bagnante adesivo Emelfa*	Bagnante uso agricolo	Emelfa	Milano	4092
34	*Basudin aerosol Geigy*	Insetticida piante ornamentali	Geigy	Id.	4263
35	*Basudin P-2 agricolo*	Insetticida agricolo	Id.	Id.	4368
36	*Bayer 4899*	Id.	Co-Fa	Id.	4247
37	*Baytex*	Insetticida domestico	Id.	Id.	4152
38	*Baytex granulare*	Larvicida	Id.	Id.	4153
39	*Baytex* 60	Insetticida domestico e rurale	Id.	Id.	4472
40	*Baytex* 80	Id.	Id.	Id.	4473
41	*B. 22*	Antigermogl. patate	Sandoz	Id.	4411
42	*Betamur*	Diserbante selettivo	Caffaro	Id.	4242
43	*Bexone*	Id.	Solplant	Id.	4243
44	*Blattanox*	Insetticida domestico	Co-Fa	Id.	4521
45	*Blattofor*	Blatticida	Ippoliti e C. di Franco Renato	Id.	4327
46	*Brestan* 60	Fungicida agricolo	Emelfa	Id.	4485
47	*Cablon*	Diserbante selettivo	Asterias	Bologna	4457
48	*Carbamin*	Anticrittogamico	Margesin	Lana d'Adige (BZ)	4497
49	*Ceresan concia umido*	Conciante p. sementi	Co-Fa	Milano	4308
50	*Chlldion extra*	Insetticida agricolo	J. F. Amonn	Bolzano	4463
51	*Chinozin M*	Anticrittogamico	Caffaro	Milano	4380
52	*Cintino ombelicale - bamb.*	Cinto erniario	Pabisele e C.	Id.	4412
53	*Cleodrin 05 L*	Insetticida domestico	Montecatini	Id.	4122

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEL PRESIDIO	SPECIE	DITTA	SEDE	Numero di registrazione
54	*Coccinil E*	Antiparassitario agricolo	Caffaro	Milano	4231
55	*Coccitox fluido*	Id.	Rumianca	Torino	4414
56	*Coccitox giallo*	Id.	Id.	Id.	4190
57	*Colloisol L*	Anticrittogamico	Asterias	Bologna	4351
58	*Corysan L*	Id.	Id.	Id.	4464
59	*Cresobol*	Id.	Figli di Bolla Dario	Padova	4401
60	*Crittam L* 30	Id.	Siapa	Roma	4211
61	*Critteb P* 5	Id.	Id.	Id.	4135
62	*C. T.* 50	Id.	Sariaf	Bologna	4372
63	*Cuprosil*	Id.	S.C.A.M.	Modena	4172
64	*Cuprossina*	Id.	Montecatini	Milano	4312
65	*Cuprossina P. B.* 50	Id.	Id.	Id.	4313
66	*Curit - Schering*	Id.	Giac	Id.	4342
67	*Curitzol*	Id.	Id.	Id.	4487
68	*Cythion*	Insetticida domestico e rurale	Cyanamid Italia	Catania	4475
69	*Cytox - Lin*	Insetticida agricolo	Siapa	Roma	4340
70	*Dalaton*	Insetticida agricolo e domestico	Asterias	Bologna	4461
71	*Dalazin*	Diserbante selettivo	Siapa	Roma	4442
72	*D.C.A.* 50	Insetticida agricolo	Sariaf	Bologna	4168
73	*DDT*	Insetticida agricolo e rurale	Cons. Agrario Provinciale	Ferrara	4111
74	*DDT* 10	Antiparassitario agricolo	Valsele	Napoli	4439
75	*DDT pasta all'80%*	Insetticida domestico	Sariaf	Bologna	4283
76	*DDT* 50	Antiparassitario agricolo	Valsele	Napoli	4478
77	*DDT Sariaf L.*	Insetticida agricolo	Sariaf	Bologna	4378
78	*DDT super*	Id.	Giac	Milano	4324
79	*Dedevap*	Id.	Co-Fa	Id.	4154
80	*Deletermes*	Antitermitico	Addis Ovidio	Seneghe (CA)	4238
81	*Derattizzante C. B.*	Rodenticida	Libco	Milano	4093
82	*Dicopur 2.4D*	Diserbante	Agrochimica	Bolzano	4289
83	*Dicopur R liquido*	Disinfestante del legno	Id.	Id.	4259
84	*Diditer*	Insetticida agricolo	Terranalisi	Cento (FE)	4165
85	*Difosfene 5 L*	Id.	Sipcam	Milano	4126
86	*Difosfene* 50 *L*	Id.	Id.	Id.	4141
87	*Dimafir*	Id.	Rumianca	Torino	4261
88	*Dimal 5/4*	Id.	Sariaf	Bologna	4526
89	*Dimanin*	Disinfestante indust. e aliment.	Co-Fa	Milano	4432
90	*Dimecar*	Insetticida agricolo	Giac	Id.	4178
91	*Dimethoate M.*	Insetticida domestico e rurale	Cyanamid Italia	Catania	4474
92	*Dinitroil*	Antiparassitario agricolo	Asterias	Bologna	4460
93	*Disco rosso*	Insetticida domestico	Istituto Candioli	Torino	4405
94	*Diserbo extra*	Diserbante selettivo	Montecatini	Milano	4141
95	*Dithane M.* 22	Anticrittogamico	Sipcam	Id.	4305
96	*Dithane Z.* 78	Id.	Id.	Id.	4304
97	*Dithiorod* 75	Insetticida domestico	Sicas	Palermo	4278
98	*Dithor* 80	Id.	Id.	Id.	4207
99	*Ditiamina P.* 5	Anticrittogamico	Rumianca	Torino	4195
100	*Ditiamina P.* 20	Id.	Id.	Id.	4197
101	*Ditiamina P.* 25	Id.	Id.	Id.	4198
102	*D. N.* 65	Antiparassitario agricolo	Sariaf	Bologna	4508
103	*Dodex*	Id.	Cons. Agr. Prov.	Ferrara	4509
104	*Dorisol*	Insetticida agricolo	Margesin	Lana d'Adige (BZ)	4481
105	*D.R.M.* 40	Anticrittogamico	Sipcam	Milano	4109
106	*Dupont V.P.M. Soil fumigant*	Antiparassitario agricolo	Ravit	Torino	4105
107	*Durafen*	Insetticida uso agr. e veter.	Giac	Milano	4532
108	*Durafen polvere*	Insetticida agricolo	Id.	Id.	4323
109	*Ekavit*	Id.	Ravit	Torino	4281
110	*Elialconio*	Disinfettante generico	Eliovit	Brescia	4118
111	*Eliram*	Anticrittogamico	Rumianca	Torino	4188
112	*Emelcar*	Insetticida agricolo	Emelfa	Milano	3961

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEL PRESIDIO	SPECIE	DITTA	SEDE	Numero di registrazione
113	*Emelcid*	Insetticida agricolo	Emelfa	Milano	4293
114	*Endocide* 50	Id.	Sodirodia	Id.	3992
115	*Endometil*	Id.	Cons. Agr. Provinciale	Ferrara	4375
116	*Endosan emulsionabile*	Id.	Emelfa	Milano	4514
117	*Entopol*	Insetticida domestico	India	Padova	4491
118	*Entopol P*	Id.	Id.	Id.	4492
119	*Erbitox cipolle* 1	Diserbante selettivo	Siapa	Roma	4448
120	*Erbitox giallo* 1	Id.	Id.	Id.	4447
121	*Erbitox risaia*	Id.	Id.	Id.	4338
122	*Erbitox totale*	Diserbante totale	Id.	Id.	4446
123	*E.S.* 44	Diserbante selettivo	Sariaf	Bologna	4507
124	*E.S.* 65	Id.	Id.	Id.	4181
125	*E.S.* 70	Id.	Id.	Id.	4471
126	*Esaton* 902	Insetticida domestico	India	Padova	4392
127	*Esochlor* 6	Id.	Esoform	Rovigo	4528
128	*Esochlor* 36	Id.	Id.	Id.	4500
129	*Esochlor polvere*	Id.	Id.	Id.	4363
130	*Esoklin aerosol*	Id.	Id.	Id.	4498
131	*Esoklin polvere*	Id.	Id.	Id.	4515
132	*Esoklin soluzione*	Id.	Id.	Id.	4499
133	*Esorgan* 8	Id.	Id.	Id.	4527
134	*Esorgan* 60	Id.	Id.	Id.	4504
135	*Esorgan polvere*	Id.	Id.	Id.	4518
136	*Esso Alamid*	Anticrittogamico	Esso Standard	Genova	3909
137	*Esteron* 99	Diserbante selettivo	Siapa	Roma	4212
138	*Estofosf Ica*	Insetticida domestico	Ind. Chim. Ambrosiane	Milano	4133
139	*Etheral*	Disinfettante anestet.	I.E.M.A.	Ranica (BG)	4421
140	*Etil-Aram*	Anticrittogamico	Solans	Milano	4270
141	*Eufilana*	Antiparassitario agricolo	Sandoz	Id.	4424
142	*Europin conc.*	Anticrittogamico	Eurovit	Roma	4251
143	*Eversor*	Insetticida domestico	Gallo Andrea	Genova	4345
144	*Facmor*	Insetticida agricolo	Aziende Agrarie	Trento	4277
145	*Fiz blu*	Antisett. disinf. cavo orale	Pfizer Italiana	Roma	4317
146	*Flag*	Rodenticida	Asterias	Bologna	4193
147	*Fliegentod S*	Insetticida domestico	Chimiberg	Bergamo	4398
148	*Florin*	Insetticida per floricoltura	Amonn	Bolzano	4466
149	*Formalin*	Disinfettante generico	Scatamacchia	Roma	4290
150	*Formiobol*	Id.	Figli Bolla Dario	Padova	4402
151	*Fosdrilene*	Insetticida agricolo	Caffaro	Milano	4224
152	*Fosfuro di zinco agric.*	Rodenticida agricolo	A P.A.	Pesaro	4273
153	*Francoform*	Disinfettante generico	Ippoliti e C. di Franco Renato	Milano	4408
154	*Fuclasin K*	Anticrittogamico	Giac	Id.	4177
155	*Fulgor maliso* 50	Insetticida domestico	S.M.I.C.	Salerno	4452
156	*Fulgor* 80	Id.	Id.	Id.	4364
157	*Fulgor polvere*	Id.	Id.	Id.	4287
158	*Fulvin*	Anticrittogramico	Valsele	Napoli	4310
159	*Fulvin attivato*	Id.	Id.	Id.	4384
160	*Fustosan*	Insetticida agricolo	Id.	Id.	4482
161	*Gammasele*	Id.	Id.	Id.	4486
162	*Gasteril*	Disinfettante per ambienti	Inchital	Treviso	4274
163	*G.B.* 81	Insetticida domestico	G. Botti	Roma	4113
164	*G.B.* 82	Id.	Id.	Id.	4391
165	*Germicina*	Disinfettante generico	Inchital	Treviso	4091
166	*Germostop*	Antigermogliante p. patate	Sipcam	Milano	4306
167	*Gesagard*	Diserbante selettivo	Geigy	Id.	4292
168	*Gesagard* 50	Id.	Siapa	Roma	4339
169	*Gesaprim S*	Diserbante	Geigy	Milano	4149
170	*Getto insetticida cuscinetti*	Insetticida domestico	Squibb	Roma	4390
171	*Getto insetticida in polvere*	Id.	Id.	Id.	4286

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEL PRESIDIO	SPECIE	DITTA	SEDE	Numero di registrazione
172	*Gramoxone*	Diserbante	Solplant	Milano	4144
173	*Grillox*	Insetticida agricolo	Valsele	Napoli	4162
174	*Guadene*	Anticrittogamico	Rumianca	Torino	4379
175	*Guanidol*	Id.	Siapa	Roma	4445
176	*Hedonal MC PP*	Diserbante selettivo	Co-Fa	Milano	4348
177	*Kankerdood*	Contro il cancro alberi	Giac	Id.	4488
178	*Karathane*	Anticrittogamico	Sipcam	Id.	4430
179	*Karathane L.C.*	Id.	Id.	Id.	4429
180	*Karathane L.C.*	Antiparassitario agricolo	Ravit	Torino	4215
181	*Karathane polvere 1%*	Id.	Filital	Milano	4341
182	*Karathane P. 1*	Anticrittogamico	Sipcam	Id.	4423
183	*Kalan*	Id.	Asterias	Bologna	4201
183	*Kelmor*	Insetticida agricolo	Aziende Agrarie	Trento	4255
184	*Kelthane E.C.*	Id.	Amonn	Bolzano	4462
185	*Kelthane M.F.*	Id.	Id.	Id.	4454
186	*Kelthane M.F.*	Anticrittogamico	Sipcam	Milano	4303
187	*Keraton*	Insetticida agricolo	Agro	Bologna	4241
188	*Kerfex Nebel*	Disinfestante agricolo	Agrochimica	Bolzano	4272
189	*Kerfex Timbersave*	Protettore del legno	Id.	Id.	4147
190	*Killing 33*	Insetticida domestico	Farmol	Bergamo	4397
191	*Killing agriclor*	Insetticida agricolo	Id.	Id.	4359
192	*Killing DDT potenziato*	Insetticida domestico	Id.	Id.	4381
193	*Kriss Bum. Aerosol tipo fortius n. 2*	Id.	Salcim	Milano	4516
194					
195	*Kupfercurit ultra*	Anticrittogamico	Giac	Id.	4176
196	*Kupfersol L.*	Id.	Asterias	Bologna	4416
197	*Ica - Estofos*	Insetticida domestico	Ind. Chim. Ambrosiane	Milano	4132
198	*Insetticida Fila aerosol*	Id.	Fila	Padova	4099
199	*Insetticida Frantox*	Id.	Ippoliti e C. di Franco Renato	Milano	4326
200	*Insetticida overlay sterminatutu liquido*	Id.	C.E.L.A.	Id.	4088
201	*Iodospray*	Disinfettante uso chirurgico	Pierrel	Id.	4108
202	*Iosan*	Disinfettante generico e per uso industriale	Ciba	Id.	4326
203	*Letal*	Insetticida domestico	Asterias	Bologna	4358
204	*Lignopur F*	Disinfestante del legno	Agrochimica	Bolzano	4253
205	*Limanex*	Limacida	Molineris Raul	S. Remo (IM)	4261
206	*Lindano*	Insetticida agricolo	Valsele	Napoli	4248
207	*Lingor*	Id.	Asterias	Bologna	4237
208	*Linuron 50*	Diserbante selettivo	Solplant	Milano	4435
209	*Liquinur*	Disinfestante per granaglie	Asterias	Bologna	4456
210	*Livrion*	Anticrittogamico	Id.	Id.	4316
211	*Lumachicida granul. 5*	Limacida	B.P.D.	Roma	4155
212	*Lumacid*	Id.	Fivat	Torino	4244
213	*Lumacrusk 5*	Id.	Sariaf	Bologna	4377
214	*Ma 3*	Diserbante selettivo	Id.	Id.	4483
215	*Mabol*	Anticrittogamico	Solplan	Milano	4103
216	*Malafid 57*	Insetticida agricolo	Rumianca	Torino	4517
217	*Malapir I.G.S.*	Insetticida domestico	Asterias	Bologna	4505
218	*Malater 50*	Insetticida agricolo	Terranalisi	Cento (FE)	4374
219	*Malathir D*	Id.	Rumianca	Torino	4196
220	*Malital*	Insetticida domestico	Ital-Agro	Grugliasco (TO)	4490
221	*Malix Kombi emuls.*	Insetticida agricolo	Emelfa	Milano	4296
222	*Malix Komb P.B.*	Id.	Id.	Id.	4245
223	*Malmont L 50*	Id.	Montecatini	Id.	4311
224	*Manatane*	Anticritogamico	Asterias	Bologna	4455
225	*Maneb P 8*	Id.	B.P.D.	Roma	4143
226	*Maneb 80*	Id.	Id.	Id.	4142
227	*Mangan Curit Schering*	Id.	Giac	Milano	4203

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEL PRESIDIO	SPECIE	DITTA	SEDE	Numero di registrazione
228	*Mansan*	Anticrittogamico	Margesin	Lana d'Adige (BZ)	4496
229	*Melassa arsenicale*	Insetticida domestico e rurale	Rumianca	Torino	4357
230	*Metialbo*	Insetticida agricolo	Solplant	Milano	4225
231	*Metil-Parathion 75%*	Id.	Fivat	Torino	4275
232	*Metron*	Antiparassitario agricolo	Asterias	Bologna	4459
233	*M.H. 30*	Antigermogliante	Rumianca	Torino	4187
234	*Micetox 65*	Antiparassitario agricolo	Asterias	Bologna	4450
235	*Microformio puro*	Disinfettante generico	India	Padova	4300
236	*Microzolfo colloidale*	Anticrittogamico	Rumianca	Torino	4419
237	*Minadil*	Insetticida agricolo	Sariaf	Bologna	4169
238	*Minerol E*	Antiparassitario agricolo	Cons. Neot. Nazionale	Roma	4422
239	*Mitaf forte*	Insetticida agricolo	Siapa	Id.	4444
240	*Mitrion 25*	Insetticida domestico e rurale	Asterias	Bologna	4267
241	*Mod. 464*	Apparecchio acustico	Lectronit	Firenze	4087
242	*Mondin C*	Diserbante selettivo	Domusart-Bioart	Milano	4512
243	*Morestan*	Anticrittogamico	Co-Fa	Id.	4279
244	*Moschicida arsenicale*	Insetticida domestico	Ippoliti e C. di Franco e Renato	Id.	4406
245	*Multivall*	Insetticida agricolo	Asterias	Bologna	4495
246	*Multi Verindal Schering* . . .	Id.	Giac	Milano	4192
247	*Naftene*	Id.	Agro	Bologna	4251
248	*Nala*	Id.	Emelfa	Milano	4252
249	*Nebul antitarmico*	Insetticida domestico	Libco	Id.	4314
250	*Nebul P 5*	Id.	Id.	Id.	4315
251	*Neco murale*	Id.	F. Benati	Id.	4089
252	*Neco nebbia*	Id.	Id.	Id.	4123
253	*Nemafos 10% granulare* . . .	Nematocida agricolo	Cyanamid Italia	Catania	4285
254	*Nemagon 20% granuli*	Id.	Shell Italiana	Genova	4418
255	*Nemagon 87% E.C.*	Id.	Id.	Id.	4120
256	*Neosar*	Id.	Sariaf	Bologna	4170
257	*Nespor P 8*	Anticrittogamico	Montecatini	Milano	4131
258	*Neron*	Antiparassitario agricolo	Verchim	Bologna	4438
259	*Nicosan*	Anticrittogamico	Cons. Neot. Naz.	Roma	4137
260	*Nitrador 80*	Diserbante selettivo	Solplant	Milano	4230
261	*Novogamma - uso zootecn.* . .	Antiparassitario uso zootecnico	Sipcam	Id.	3990
262	*Nubex M 200*	Insetticida agricolo	Caffaro	Id.	4284
263	*Nuvam liquido*	Insetticida domestico e rurale	Ciba	Id.	4451
264	*Nuvam 50 E.C.*	Insetticida domestico	Id.	Id.	4199
265	*Nuvam 1% spray*	Id.	Id.	Id.	4186
266	*Odos 305*	Id.	India	Padova	4297
267	*Oko liquido extra*	Id.	Co-Fa	Milano	4346
268	*Oko polvere*	Id.	Id.	Id.	4522
269	*Oko spary extra*	Id.	Id.	Id.	4347
270	*Ortho Phaltan*	Anticrittogamico	Solplant	Id.	4434
271	*Osilime granulare*	Limacida	A.P.A.	Pesaro	4107
272	*Ossicloruro di rame. Crema 25*	Anticrittogamico	B.P.D.	Roma	4138
273	*Ossicloruro di rame. Crema olio 15*	Id.	Id.	Id.	4150
274	*Ossicloruro di rame. Olio 17* . .	Id.	Id.	Id.	4309
275	*Ossidina K*	Disinfettante generico	India	Padova	4299
276	*Ossidol K*	Id.	Id.	Id.	4298
277	*Ossiram OL 16*	Antiparassitario agricolo	Sipcam	Milano	4097
278	*Ossiram OL 25*	Id.	Id.	Id.	4098
279	*Ostico P*	Insetticida contro tarli piante	Solplant	Id.	4399
280	*Ovotex*	Insetticida agricolo	B.P.D.	Roma	4229
281	*P.A. 99*	Insetticida domestico	I.C.A.	Milano	4329
282	*Pantinsetticida Franco*	Id.	Ippoliti e C. di Franco e Renato	Id.	4409
283	*Pasta emulsionabile DDT - Malathion*	Insetticida domestico e rurale	Sipcam	Id.	4282

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEL PRESIDIO	SPECIE	DITTA	SEDE	Numero di registrazione
284	*Pasta insetticida L Neocid*	Insetticida domestico	Geigy	Milano	4369
285	*Pasta Rumianca*	Anticrittogamico	Rumianca	Torino	4413
286	*Pavinet*	Disinfettante generico	Salcim	Milano	4387
287	*Pentasol extra*	Insetticida domestico	Asterias	Bologna	4320
288	*P.G. 53*	Anticrittogamico	Sariaf	Id.	4183
289	*Phitox rame Konz*	Id.	Chimiberg	Bergamo	4209
290	*Phyomone*	Ormone vegetale	Solplant	Milano	4468
291	*PK 10-16 Aldrin 0,40%*	Insetticida agricolo	Fabbr. Perfosfati	Cerea (VR)	4470
292	*P.I. 63*	Anticrittogamico	Solplant	Milano	4433
293	*Pik Pak aerosol*	Insetticida domestico	E. Zobele	Trento	4191
294	*Pik Pak liquido*	Id.	Id.	Id.	4119
295	*Piretrano*	Id.	India	Padova	4440
296	*Planisan 4*	Insetticida agricolo	Asterias	Bologna	4356
297	*Planisan 25*	Id.	Id.	Id.	4465
298	*Po-li-ba*	Antiparassitario agricolo	S.C.A.M.	Modena	4393
299	*Polisolfuro di bario*	Id.	Solplant	Milano	4395
300	*Poliram Combi*	Anticrittogamico	Sipcam	Id.	4240
301	*Polvere zaffiro*	Id.	Centauro	Firenze	4423
302	*Polvere Zemor extra*	Insetticida uso zootecnico	Ital-Agro	Grugliasco (TO)	4365
303	*Poultry Pest powder*	Id.	Formenti	Milano	4533
304	*Premerge*	Diserbante selettivo	Ravit	Torino	4146
305	*Prikor*	Insetticida domestico	I.C.A.	Milano	4320
306	*Primin*	Insetticida agricolo	Siapa	Roma	4213
307	*Purolo*	Disinfettante generico	India	Milano	4510
308	*Rame Caffaro*	Anticrittogamico	Caffaro	Id.	4328
309	*Rapax esca*	Rodenticida	Philips-Duphar	Id.	4319
310	*Rapax polvere*	Id.	Id.	Id.	4318
311	*Ratilan*	Id.	Geigy	Id.	4370
312	*Ratox*	Id.	Sipcam	Id.	4128
313	*Red 40*	Insetticida agricolo	Siapa	Roma	4337
314	*Redon L*	Id.	Sariaf	Bologna	4184
315	*Reglone*	Diserbante	Solplant	Milano	4294
316	*Residual potent*	Insetticida domestico	Potent	Id.	4339
317	*Reyd insett. spray*	Id.	Iohnson e Son	Id.	4473
318	*Rigaform grezzo*	Disinfettante generico	Rigamonti	Id.	4383
319	*Rodentox*	Rodenticida	Siapa	Roma	4336
320	*Rod - O - Cid*	Id.	Columbia	Genova	4410
321	*Roditox P*	Insetticida agricolo	Margesin	Lana d'Adige (BZ)	4431
322	*Rooting liquido*	Radicante ormonico	Formenti	Milano	4265
323	*Rooting polvere*	Id.	Id.	Id.	4266
324	*Rooting polvere con fungicida*	Id.	Id.	Id.	4216
325	*Sabithane M*	Anticrittogamico	Filital	Id.	4134
326	*Salvaplant*	Disinfestante agricolo	Siapa	Roma	4443
327	*Sanasol 50 P.B.*	Anticrittogamico	B.P.D.	Id.	4156
328	*Sanater*	Insetticida agricolo	Plastochimica	Milano	4151
329	*Sanodor*	Disinfettante deodorante	Ippoliti e C. di Franco Renato	Id.	4344
330	*Scamdrin*	Insetticida agricolo	Scam	Modena	4171
331	*Sclerosan L*	Anticrittogamico	Valsele	Napoli	4218
332	*Selecid*	Insetticida domestico	Id.	Id.	4469
333	*Selene A*	Anticrittogamico	Id.	Id.	4217
334	*Selevit C*	Id.	Id.	Id.	4220
335	*Selevit P.S.*	Id.	Id.	Id.	4383
336	*Selevit Z.T.*	Id.	Id.	Id.	4221
337	*Selevit A*	Id.	Id.	Id.	4219
338	*Seo 50*	Antiparassitario agricolo	Sariaf	Bologna	4382
339	*Shampoo dog*	Insetticida per cani	Iema	Ranica (BG)	4232
340	*Shell Maneb*	Antricrittogamico	Shell Italiana	Genova	4149
341	*Shelltox 22*	Insetticida domestico	Id.	Id.	4429
342	*Shelltox 33*	Id.	Id.	Id.	4352

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEL PRESIDIO	SPECIE	DITTA	SEDE	Numero di registrazione
343	*Shelltox 44*	Insetticida domestico	Shell Italiana	Genova	4353
344	*Shelltox 66*	Id.	Id.	Id.	4501
345	*Shelltox 77*	Id.	Id.	Id.	4502
346	*Shell Zineb 97*	Anticrittogamico	Id.	Id.	4121
347	*Shell Ziram L*	Id.	Id.	Id.	4117
348	*Solan set*	Fecondante ormonico vegetale	B.P.D.	Roma	4334
349	*Solfocalcio Romagna*	Anticrittogamico	Siapa	Id.	4214
350	*Solfocol*	Id.	Sariaf	Bologna	4376
351	*Solforin attivato*	Id.	Valsele	Napoli	4222
352	*Solfozin*	Id.	Sipcam	Milano	4127
353	*S.R. 65 E*	Insetticida domestico	Sicas	Palermo	4114
354	*Stam F. 34*	Diserbante selettivo	Sipcam	Milano	4427
355	*Steriseptik A.*	Disinfettante uso chirurgico	Ist. Naz. Chim. Biol.	Roma	4205
356	*Sterisepik conc.*	Id.	Id.	Id.	4206
357	*Super astrol*	Bagnante uso agricolo	Asterias	Bologna	4415
358	*Supercinto G.P.L.*	Cinto erniario	Pozzani	Sarego (VI)	4094
359	*Supergamma conc.*	Insetticida domestico	Sipcam	Milano	4129
360	*Supergamma S. 421*	Id.	Id.	Id.	4360
361	*Super insetticida Grey aerosol profumato*	Id.	Cera Grey	Parma	4404
362	*T. 32*	Insetticida agricolo	B.P.D.	Roma	4453
363	*T. 32 Schering*	Antiparassitario agricolo	Giac	Milano	4523
364	*Talpatox*	Talpicida	Siapa	Roma	4449
365	*Talpicida liquido*	Id.	Iema	Ranica (BG)	4236
366	*T.D. 8*	Antiparassitario agricolo	Sariaf	Bologna	4511
367	*Tedan extra*	Insetticida agricolo	Asterias	Id.	4185
368	*Telodrin 15% E.C.*	Id.	Shell Italiana	Genova	4393
369	*Telone*	Nematocida	Siapa	Roma	4157
370	*Tenoran*	Diserbante	Ciba	Milano	4164
371	*Tersan*	Insetticida agricolo	Asterias	Bologna	4371
372	*Tetramix*	Insetticida domestico	P. Testa	Milano	4062
373	*Tetrasar 50% W.P.*	Anticrittogamico	Sariaf	Bologna	4182
374	*Tetrasol 50*	Id.	Terranalisi	Cento (FE)	4166
375	*Thimet 10% granulare*	Insetticida agricolo	Cyanamid Italiana	Catania	4263
376	*Thiocron*	Id.	Ciba	Milano	4479
377	*Thirsol*	Anticrittogamico	SCAM	Modena	4249
378	*Tiezene L 30*	Id.	Montecatini	Milano	4139
379	*Tillan 6 E*	Diserbante selettivo	Rumianca	Torino	4529
380	*Tioformio*	Disinfettante deodorante	Inchital	Treviso	4148
381	*Tiosar*	Anticrittogamico	Sariaf	Bologna	4163
382	*Tio-Wetting*	Id.	SCAM	Modena	4161
383	*Titan*	Insetticida agricolo	Asterias	Bologna	4524
384	*Tok E 25*	Diserbante selettivo	Filital	Milano	4531
385	*Tomador*	Fecondante ormon. per agric.	Sipcam	Id.	4426
386	*Topicida polv. Iema*	Rodenticida	IEMA	Ranica (BG)	4256
387	*Topi-stop*	Id.	Franco Donda	Tricesimo (UD)	4467
388	*Topo-stop*	Id.	Ital-Agro	Grugliasco (TO)	4366
389	*Tricimide*	Insetticida agricolo	Fivat	Torino	4234
390	*Tridit*	Id.	Asterias	Bologna	4634
391	*Trifene*	Antiparassitario contro la cercospora delle barbabietole	Sipcam	Milano	4116
392	*Tripion*	Diserbante selettivo	Id.	Id.	4425
393	*Trisan*	Antricrittogamico	Margesin	Lana d'Adige (BZ)	4437
394	*Tugon P.B.*	Insetticida uso domest. e rurale	Co-Fa	Milano	4530
395	*Ultrachinozin M*	Anticrittogamico	Caffaro	Id.	4332
396	*Ultramancbina Caffaro*	Id.	Id.	Id.	4331
397	*Ultrazin R*	Id.	Id.	Id.	4226
398	*Ultrazin RS*	Id.	Id.	Id.	4271
399	*Ultrazin S*	Id.	Id.	Id.	4174

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEL PRESIDIO	SPECIE	DITTA	SEDE	Numero registrazione
400	*Ultraziramit S* . . .	Anticrittogamico	Caffaro	Milano	4173
401	*Uratox 50 P B.* . . .	Insetticida murale	U.R.A.	Torino	4228
402	*Uratox insett. murale*	Id.	Id.	Id.	4227
403	*Valmit* .	Insetticida agricolo	Valsele	Napoli	4223
404	*Vapam*	Anticrittogamico	Sipcam	Milano	4302
405	*Vapona 50 E.C.* .	Insetticida uso agric. e domest.	Shell Italiana	Genova	4417
406	*Venturex D 65* .	Anticrittogamico	Terranalisi	Cento (FE)	4373
407	*Venturol* . .	Insetticida agricolo	Maigesin	Lana d'Adige (BZ)	4436
408	*Veram*	Id.	Asterias	Bologna	4264
409	*Verindal gamma Giac cereali* .	Disinfestante p. cereali	Giac	Milano	4321
410	*Verindal Spritz L*	Insetticida agricolo	Id.	Id.	4322
411	*Vernice moschicida Siapa*	Moschicida	Siapa	Roma	4335
412	*Weedar special*	Diserbante selettivo	Rumianca	Torino	4525
413	*Weedone cipolle*	Id.	Id.	Id.	4189
414	*Weescodyne* .	Disinfettante-detergente	Ciba	Milano	4096
415	*Weeston* .	Insetticida agricolo	Valsele	Napoli	4262
416	*Zanzaratox*	Zanzaricida	Siapa	Roma	4333
417	*Zanzaratox extra* .	Id.	Id.	Id.	4334
418	*Ziream*	Anticrittogamico	S.C.A.M.	Modena	4250
419	*Zirthane 75* . .	Id.	Filital	Milano	4269
420	*Zirthane 80 W.P.*	Id.	Id.	Id.	4253
421	*Zocold 80*	Id.	S.C.A.M.	Modena	4160
422	*Zolfo bagnabile 63%*	Id.	Pace e Severi	Pescara	4101
423	*Zolfo spruzzabile*	Id.	Mormino	Termini Imerese (PA)	4100
424	*Zolfo spruzzabile speciale tipo sub-colloidale* .	Id.	Id.	Id.	4307
425	*Zyneb*	Id.	S.C.A.M.	Modena	4115

(3640)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

N. 158

Cambi medi del 20 agosto 1965

1 Dollaro USA	624,73
1 Dollaro canadese	579,25
1 Franco svizzero	144,497
1 Corona danese	89,995
1 Corona norvegese	87,347
1 Corona svedese	120,722
1 Fiorino olandese	173,69
1 Franco belga	12,588
1 Franco francese	127,415
1 Lira sterlina	1743,05
1 Marco germanico	155,76
1 Scellino austriaco	24,21
1 Escudo Port.	21,749

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 20 aprile 1965, registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 1965, registro n. 16, foglio n. 320, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dall'applicato r. a. delle Direzioni provinciali del tesoro signora Bottiglia vedova Caterina nata Rosa, avverso il provvedimento di collocamento a riposo disposto nei di lei confronti dal Ministro per il tesoro.

(5447)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1964, registrato alla Corte dei conti il 22 giugno successivo, registro n. 26 Ufficio riscontro poste e telecomunicazioni, foglio n. 355, è stato respinto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto in data 18 dicembre 1962 dall'ex capo ufficio di 1ª classe nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni Vignacci Evelina, avverso il decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni 20 novembre 1962, con il quale veniva collocata a riposo, di ufficio, con decorrenza 11 marzo 1963.

(5540)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza del Credito Commerciale e Industriale, società per azioni, con sede in Roma, in liquidazione coatta.

Nella riunione del 12 corrente tenutasi dal Comitato di sorveglianza del Credito Commerciale e Industriale, società per azioni, con sede in Roma, in liquidazione coatta, il ragioniere Tommaso Profeta è stato nominato presidente del Comitato stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, comma ottavo, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni.

(6087)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

Concorso per esami a trentuno posti di applicato di 3ª classe della carriera esecutiva - ruolo amministrativo dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo.

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso pubblico per esami a trentuno posti di applicato di 3ª classe nel ruolo organico della carriera esecutiva amministrativa dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo, al netto delle aliquote riservate agli invalidi di guerra di cui alla legge 3 giugno 1950, n. 375, e dei privi della vista da assumere come centralinisti telefonici, ai sensi della legge 5 marzo 1965, n. 155.

L'Ente si riserva la facoltà di aumentare - nei limiti e nei termini stabiliti dal regolamento organico del personale, il numero dei posti messi a concorso in relazione ad eventuali disponibilità di posti che si verificassero successivamente alla data del presente bando e subordinatamente alle esigenze dell'Amministrazione.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Gli aspiranti ai posti di cui al precedente art. 1 devono soddisfare alle seguenti condizioni:

A) essere in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

B) avere compiuto alla data della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-45;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina D'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e sempreché non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate di terrorismo o di sevizie;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

g) per i profughi dai territori esteri;

h) per i profughi da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra;

i) per i connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui alla legge 25 ottobre 1960, n. 1306.

3) Il limite massimo è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, salvo, se più favorevole, la applicazione dei benefici previsti per i coniugati con prole fino al limite massimo di anni 40.

Le elevazioni cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate nei n. 2) e 3), purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) il limite massimo di età è protratto fino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

b) per coloro già colpiti dalle abrogate leggi razziali, nei confronti dei quali, però, non viene computato agli effetti del limite massimo di età il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944;

5) il limite massimo di età è protratto fino a 45 anni, ritenendosi dei pari assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè sia in possesso degli altri requisiti richiesti e sempreché non siano decorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego;

6) il limite massimo di età è protratto a 55 anni ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante per i mutilati ed invalidi di guerra e la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per i fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, per gli invalidi per servizio di cui alla legge 15 luglio 1950, n. 539, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950, per la Somalia), per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini, per gli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico e per i mutilati ed invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298.

Sono esclusi dal predetto beneficio coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con legge 23 febbraio 1952 n. 93.

Non sono ammessi a fruire di tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da tre a sei della categoria 10ª della tabella *A*) allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B*) del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375.

Si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi dei concorrenti che abbiano già rapporto di impiego con l'E.N. P.A.L.S.;

C) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

D) godere dei diritti politici e non essere incorsi, qualora non sia stata raggiunta la maggiore età, in alcuna delle cause che ne impediscano il possesso;

E) avere sempre tenuto buona condotta civile e morale;

F) avere l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato dell'impiego al quale il concorso si riferisce;

G) avere adempiuto agli obblighi imposti dalla legge sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dello art. 4 del regolamento organico del personale, approvato con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto con quello per il tesoro in data 21 maggio 1963, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con motivata delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Ente.

Art. 3.

Domanda di ammissione - Termini e modalità

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 400, dovrà pervenire alla Direzione generale dell'E.N.P.A.L.S. in Roma, Ufficio del personale, viale Regina Margherita, 206, entro il termine perentorio di sessanta giorni a contare da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda da redigere secondo lo schema allegato al presente bando, i concorrenti debbono dichiarare:

a) nome e cognome;

b) la data ed il luogo di nascita. I candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal primo comma della lettera *b)* del precedente art. 2 dovranno indicare, al fine dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite;

c) il possesso della cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali e le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i provvedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico,

f) titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) residenza;

i) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

l) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione;

m) di essere disposti, in caso di nomina, a prestare servizio presso la sede che gli sarà assegnata.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del concorrente; per i concorrenti che hanno rapporto di impiego con l'ENPALS, è sufficiente il visto del capo sede compartimentale o del capo dell'ufficio del personale se prestano servizio presso la Direzione generale.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate all'ENPALS, dopo il termine sopra indicato, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine stesso. La data di arrivo della domanda sarà certificata ad ogni effetto dal timbro a calendario dell'E.N.P.A.L.S. Non si terrà conto, inoltre, delle domande nelle quali risulti omessa o incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti necessari. Non si terrà conto, infine, delle domande nelle quali la firma degli aspiranti non risulti autenticata o vistata a norma del precedente comma. Non si terrà conto, altresì, delle domande che, pur presentate in termini utili, siano state erroneamente inviate ad altra Amministrazione che non sia l'ENPALS.

Art. 4.

Titoli che danno diritto a particolari benefici: precedenza o preferenza nella nomina all'impiego ed elevazione del limite massimo di età.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti, ai sensi dell'art. 4 del regolamento organico dell'ENPALS, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande:

agli effetti della concessione dell'elevazione dei limiti di età, e delle preferenze e precedenze nella nomina, i candidati, che abbiano superato la prova orale ed intendano avvalersi dei suindicati benefici riconosciuti ai sensi delle vigenti disposizioni, devono far pervenire all'ENPALS - Ufficio del personale, i documenti attestanti il possesso di tali titoli, entro il termine perentorio di venti giorni, decorrente dalla data in cui hanno ricevuto apposito invito dall'Amministrazione.

Per la decorrenza dei termini varrà la data apposta dall'ufficio postale sulla cartolina di ricevuta di ritorno.

Gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari ed i militarizzati che dopo il 14 ottobre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania, o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 400 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/OD dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, oppure quella di cui alla circolare n. 27200/OM del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina.

I reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 400, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I mutilati e invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 ed i mutilati e invalidi civili per i fatti di guerra, dovranno produrre il decreto di concessione alla relativa pensione ovvero il certificato Mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale pensioni di guerra - oppure una dichiarazione di invalidità, in carta da bollo da L. 400 rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalidi.

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la cateria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il Mod. 69-*Ter.*, rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948.

I mutilati e gli invalidi civili dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, su carta da bollo da L. 400, attestante il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

Gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale e per la guerra 1940-43 o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti civili per i fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale degli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142.

I figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 e delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicate nel 6° capoverso del presente articolo, dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre, oppure uno dei documenti indicati nel già detto 6° capoverso; analogamente per i figli degli invalidi di 1ª categoria della sedicente repubblica sociale italiana.

I figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione oppure uno dei documenti indicati nel 7° capoverso del presente articolo.

I profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 400 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 400.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione.

Coloro che abbiano riportato per un comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 400 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato su carta legale della competente autorità israelitica.

I coniugi con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia in carta bollata da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

I capi di famiglia numerosa dovranno comprovare, mediante il certificato anagrafico di famiglia di cui al precedente capoverso, rilasciato in data non anteriore a quella di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente bando, che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli viventi. Si considerano, nel caso, viventi anche i figli caduti in guerra.

I candidati alto-atesini o residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo, di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate o abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie, presenteranno una dichiarazione rilasciata dall'autorità competente.

I concorrenti già appartenenti agli Enti soppressi di cui al punto 5) dell'art. 2, dovrano produrre un certificato su carta bollata da L. 400, rilasciato dall'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro.

Gli aspiranti potranno, comunque, produrre ogni altro documento comprovante eventuali diritti di precedenza o preferenza ai fini della nomina nonchè agli effetti dell'elevazione del limite di età.

Art. 5.

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice è nominata, a norma dell'art. 3 del regolamento organico del personale, dal presidente dell'ENPALS, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Svolgimento delle prove

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme di cui al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Ai concorrenti sarà data tempestiva comunicazione del luogo, giorno ed ora in cui avverranno dette prove.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dello indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per sostenere le prove di esame i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) tessera postale o carta d'identità;

c) porto d'armi;

d) patente automobilistica;

e) passaporto.

Art. 7.

Prove di esame

Gli esami del concorso consisteranno nelle seguenti prove:

Prove scritte:

1) Componimento italiano (su tema di carattere generale);

2) Problema di aritmetica elementare, ivi comprese le regole del 3 semplice e del 3 composto.

Prova orale:

La prova orale verterà sulle seguenti materie:

1) Nozioni di diritto amministrativo;

2) Assicurazioni generali obbligatorie gestite dall'E.N.P.A.L.S..

Prova pratica, costituente parte integrante della prova orale.

Saggio di dattilografia: copiato, dettato e prospetto.

Per ciascuna prova scritta saranno concesse sei ore di tempo.

Art. 8.

Prova d'esame orale

Alla prova orale e pratica saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte, con non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Per superare la prova orale e pratica i concorrenti dovranno ottenere una votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale e pratica.

Art. 9.

Graduatoria

Espletate le prove del concorso la Commissione esaminatrice predisporrà la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato.

A parità di votazione complessiva, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed art. 11 primo comma della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, contenente provvedimenti in favore di mutilati ed invalidi civili.

Il Consiglio di amministrazione dell'ENPALS approverà la graduatoria e, previo accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, dichiarerà i vincitori del concorso.

La graduatoria dei vincitori e dei candidati dichiarati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del personale dell'ENPALS.

Di detta pubblicazione sarà data, entro venti giorni, notizia ai candidati dichiarati idonei, con la precisazione del posto da essi occupato nella graduatoria. La comunicazione sarà disposta dal direttore generale dell'ENPALS a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento; dalla data di ricevimento risultante sull'apposito avviso, decorre il termine per l'eventuale impugnativa.

Art. 10.

Documenti necessari per l'assunzione

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria debbono far pervenire alla Direzione generale dell'ENPALS - Ufficio

del personale, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo da L. 400:

a) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 32 anni di età debbono produrre altresì i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione del rispetto dal limite stesso);

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) originale, o copia autentica legalizzata, del titolo di studio previsto dall'art. 2 del presente bando. In sostituzione del predetto documento è consentito di presentare il certificato provvisorio rilasciato dalla scuola in luogo del diploma e contenente l'indicazione che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma medesimo. In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma stesso.

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre; i candidati invalidi di guerra o assimilati e gli invalidi per servizio debbono produrre un certificato medico contenente, ai termini dell'art. 6, n. 3 delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, o 24 febbraio 1953, n. 142, la dichiarazione che l'aspirante, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I documenti che perverranno alla Direzione generale dell'ENPALS oltre il termine stabilito dal precedente comma, non saranno presi in considerazione.

I documenti di cui alle lettere b), d), e) e g), debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito a produrli.

Art. 11.

Nomina e periodo di prova

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova con la qualifica di applicato di 3ª classe della carriera esecutiva amministrativa, mediante provvedimento del presidente dell'ENPALS, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione.

La nomina dei vincitori che per giustificato motivo assumano servizio con ritardo sul termine prefisso, decorrerà, agli effetti economici, dal giorno in cui assumeranno servizio.

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi.

Compiuto il periodo di prova con esito favorevole, gli applicati di 3ª classe in prova, conseguiranno la nomina in ruolo, con provvedimento del presidente dell'ENPALS, previa deliberazione del Comitato esecutivo.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il presidente dell'ENPALS dichiarerà la risoluzione del rapporto di impiego con provvedimento motivato.

Durante il periodo di prova compete il trattamento economico stabilito per la qualifica di applicato di 3ª classe della carriera esecutiva amministrativa.

I vincitori del concorso i quali, senza motivo che l'ENPALS ritenga giustificato, nel termine stabilito, non assumano servizio presso la sede assegnata, saranno dichiarati rinunciatari al posto con deliberazione del Consiglio di amministrazione.

Roma, addì 9 luglio 1965

Il presidente dell'ENPALS: Avv. Filippo LUPIS

(Schema da seguire nella compilazione della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 400)

All'Ente nazionale previdenza assistenza per i lavoratori dello spettacolo Ufficio del personale Viale Regina Margherita, 206. — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . . .), il . . . e residente in . . . . . (provincia di . . .) via . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso per esami a trentuno posti di applicato di 3ª classe della carriera esecutiva del ruolo amministrativo dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 2 del bando perchè (1) . . . ;

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (oppure): non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . ;

4) non ha riportato condanne penali (oppure) ha riportato le seguenti condanne penali (da indicarsi anche se sia stata concessa l'amnistia, l'indulto, condono o perdono giudiziale) (2):

5) è in possesso del seguente titolo di studio . . . conseguito presso . . . in data . . .

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . ;

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Il sottoscritto dichiara infine di aver preso visione del relativo bando di concorso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite e, in particolare, a quella che lo impegna a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

(Data) . . .

(firma) . . . .

La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione delle firme previste dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700. Per i concorrenti che hanno rapporti di impiego con l'ENPALS è sufficiente il visto del capo sede compartimentale o del capo dell'ufficio del personale se prestano servizio presso la Direzione generale.

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviati l'avviso di convocazione per le prove di esame e ogni altra eventuale comunicazione . . . .

---

(1) Tale indicazione è necessaria solo per i candidati che avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto alla elevazione del suddetto limite.

(2) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4430)

Concorso per esami a diciannove posti di consigliere della carriera direttiva amministrativa dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo.

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso pubblico per esami a diciannove posti di consigliere della carriera direttiva amministrativa dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello Spettacolo.

L'Ente si riserva la facoltà di aumentare nei limiti e nei termini stabiliti dal regolamento organico del personale, il numero dei posti messi a concorso in relazione ad eventuali disponibilità di posti che si verificassero successivamente alla data del presente bando e subordinatamente alle esigenze dell'Amministrazione.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Gli aspiranti ai posti di cui al precedente art. 1 devono soddisfare alle seguenti condizioni:

A) essere in possesso del diploma di laurea in: giurisprudenza; scienze politiche; economia e commercio. Sono equiparate alla laurea in economia e commercio la laurea in scienze coloniali e quella in scienze economico-marittime;

B) avere compiuto alla data della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-45;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina D'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate di terrorismo o di sevizie;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

g) per i profughi dai territori esteri;

h) per i profughi da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra;

i) per i connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui alla legge 25 ottobre 1960, n. 1306.

3) Il limite massimo è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, salvo, se più favorevole, la applicazione dei benefici previsti per i coniugati con prole fino al limite massimo di anni 40.

Le elevazioni cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate nei n. 2) e 3), purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) il limite massimo di età è protratto fino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

b) per coloro già colpiti dalle abrogate leggi razziali, nei confronti dei quali, però, non viene computato agli effetti del limite massimo di età il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944;

c) per gli assistenti di Università o di Istituto di istruzione universitaria il limite massmo d età è aumentato nella misura prevista dall'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 1950 n. 465, purchè non superino complessivamente gli anni 40;

5) il limite massimo di età è protratto fino a 45 anni, ritenendosi del pari assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè siano in possesso degli altri requisiti richiesti e semprechè non siano decorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego;

6) il limite massimo di età è protratto a 55 anni ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante per i mutilati ed invalidi di guerra e la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per i fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, per gli invalidi per servizio di cui alla legge 15 luglio 1950, n. 539, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950, per la Somalia), per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini, per gli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico e per i mutilati ed invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298.

Sono esclusi dal predetto beneficio coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con legge 23 febbraio 1952 n. 93.

Non sono ammessi a fruire di tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da tre a sei della categoria 10ª della tabella A) allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella B) del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375.

Si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi dei concorrenti che abbiano già rapporto di impiego con l'E.N.P.A.L.S.;

C) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

D) godere dei diritti politici e non essere incorsi, qualora non sia stata raggiunta la maggiore età, in alcuna delle cause che ne impediscano il possesso;

E) avere sempre tenuto buona condotta civile e morale;

F) avere l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato dell'impiego al quale il concorso si riferisce;

G) avere adempiuto agli obblighi imposti dalla legge sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dello art. 4 del regolamento organico del personale, approvato con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto con quello per il tesoro in data 21 maggio 1963, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con motivata delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Ente.

Art. 3.

Domanda di ammissione - Termini e modalità

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 400, dovrà pervenire alla Direzione generale dell'E.N.P.A.L.S. in Roma, Ufficio del personale, viale Regina Margherita, 206, entro il termine perentorio di sessanta giorni a contare da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda da redigere secondo lo schema allegato al presente bando, i concorrenti debbono dichiarare:

a) nome e cognome;

b) la data ed il luogo di nascita. I candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal primo comma della lettera b) del precedente art. 2 dovranno indicare, al fine dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite;

c) il possesso della cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali e le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i provvedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico,

f) titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) residenza;

i) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

l) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione;

m) di essere disposti, in caso di nomina, a prestare servizio presso la sede che gli sarà assegnata.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del concorrente; per i concorrenti che hanno rapporto di impiego con l'ENPALS, è sufficiente il visto del capo sede compartimentale o del capo dell'ufficio del personale se prestano servizio presso la Direzione generale.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate all'ENPALS, dopo il termine sopra indicato, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine stesso. La data di arrivo della domanda sarà certificata ad ogni effetto dal timbro a calendario dell'E.N.P.A.L.S. Non si terrà conto, inoltre, delle domande nelle quali risulti omessa o incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti necessari. Non si terrà conto, infine, delle domande nelle quali la firma degli aspiranti non risulti autenticata o vistata a norma del precedente comma. Non si terrà conto, altresì, delle domande che, pur presentate in termini utili, siano state erroneamente inviate ad altra Amministrazione che non sia l'ENPALS.

Art. 4.

Titoli che danno diritto a particolari benefici: precedenza o preferenza nella nomina all'impiego ed elevazione del limite massimo di età.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti, ai sensi dell'art. 4 del regolamento organico dell'ENPALS, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande:

agli effetti della concessione dell'elevazione dei limiti di età, e delle preferenze e precedenze nella nomina, i candidati, che abbiano superato la prova orale ed intendano avvalersi dei suindicati benefici riconosciuti ai sensi delle vigenti disposizioni, devono far pervenire all'ENPALS - Ufficio del personale - i documenti attestanti il possesso di tali titoli, entro il termine perentorio di venti giorni, decorrente dalla data in cui hanno ricevuto apposito invito dall'Amministrazione.

Per la decorrenza dei termini varrà la data apposta dall'ufficio postale sulla cartolina di ricevuta di ritorno.

Gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari ed i militarizzati che dopo il 14 ottobre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania, o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 400 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/OD dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, oppure quella di cui alla circolare n. 27200/GM del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina.

I reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 400, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I mutilati e invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 ed i mutilati e invalidi civili per i fatti di guerra, dovranno produrre il decreto di concessione alla relativa pensione ovvero il certificato Mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale pensioni di guerra - oppure una dichiarazione di invalidità, in carta da bollo da L. 400 rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalidi.

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il Mod. 69-*Ter.*, rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948.

I mutilati e gli invalidi civili dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, su carta da bollo da L. 400, attestante il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale ai sensi dell'art, 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

Gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale e per la guerra 1940-43 o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti civili per i fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale degli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142.

I figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 e delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicate nel 6° capoverso del presente articolo, dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre, oppure uno dei documenti indicati nel già detto 6° capoverso; analogamente per i figli degli invalidi di 1ª categoria della sedicente repubblica sociale italiana.

I figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione oppure uno dei documenti indicati nel 7° capoverso del presente articolo.

I profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 400 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 400.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione.

Coloro che abbiano riportato, per un comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 400 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato su carta legale della competente autorità israelitica.

I coniugi con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia in carta bollata da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

I capi di famiglia numerosa dovranno comprovare, mediante il certificato anagrafico di famiglia di cui al precedente capoverso, rilasciato in data non anteriore a quella di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente bando, che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli viventi. Si considerano, nel caso, viventi anche i figli caduti in guerra.

I candidati alto-atesini o residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo, di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate o abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie, presenteranno una dichiarazione rilasciata dall'autorità competente.

Gli assistenti ordinari di Università o di Istituto di istruzione universitaria dovranno presentare un certificato rilasciato dal rettore dell'Università o dal capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione.

I concorrenti già appartenenti agli Enti soppressi di cui al punto 5) dell'art. 2, dovranno produrre un certificato su carta bollata da L. 400, rilasciato dall'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro.

Gli aspiranti potranno, comunque, produrre ogni altro documento comprovante eventuali diritti di precedenza o preferenza ai fini della nomina nonchè agli effetti dell'elevazione del limite di età.

Art. 5.

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice è nominata, a norma dell'art. 3 del regolamento organico del personale, dal presidente dell'ENPALS, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Svolgimento delle prove

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme di cui al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Ai concorrenti sarà data tempestiva comunicazione del luogo, giorno ed ora in cui avverranno dette prove.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dello indirizzo indicato nella domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per sostenere le prove di esame i candidati dovranno essere muniti ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento

a) fotografia recente applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) tessera postale o carta d'identità;

c) porto d'armi

d) patente automobilistica;

e) passaporto.

Art. 7.

Prove di esame

Gli esami del concorso consisteranno nelle seguenti prove:

Prove scritte:

1) Diritto privato (civile e commerciale);
2) Diritto amministrativo;
3) Diritto del lavoro e delle assicurazioni sociali.

Prove orali:

1) Diritto privato (civile e commerciale);
2) Diritto amministrativo;
3) Diritto del lavoro e delle assicurazioni sociali;
4) Economia politica;
5) Scienza delle finanze.

Per ciascuna prova scritta saranno concesse otto ore di tempo.

Art. 8.

Prova d'esame orale

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte, con non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Per superare gli esami orali i concorrenti dovranno ottenere una votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale.

Art. 9.

Graduatoria

Espletate le prove del concorso, la Commissione esaminatrice predisporrà la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato osservando le disposizioni in vigore che prevedono le riserve di posti a favore di determinate categorie.

A parità di votazione complessiva, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e l'art. 11 1° comma della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, contenente provvedimenti in favore di mutilati ed invalidi civili.

Il Consiglio di Amministrazione dell'ENPALS approverà la graduatoria e, previo accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, dichiarerà i vincitori del concorso.

La graduatoria dei vincitori e dei candidati dichiarati idonei sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale del Personale dell'ENPALS.

Di detta pubblicazione sarà data, entro venti giorni, notizia ai candidati dichiarati idonei, con la precisazione del posto da essi occupato nella graduatoria. La comunicazione sarà disposta dal direttore generale dell'ENPALS a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento; dalla data di ricevimento risultante sull'apposito avviso, decorre il termine per l'eventuale impugnativa.

Art. 10.

Documenti necessari per l'assunzione

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria debbono far pervenire alla Direzione generale dell'ENPALS - Ufficio del personale, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo da L. 400:

a) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 32 anni di età debbono produrre altresì i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione del rispetto del limite stesso);

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) diploma originale di laurea di cui al precedente art. 2 o copia notarile o copia conforme di esso ottenuta con pro-

cedimenti meccanici o fotografici ai sensi dell'art. 2 della legge 14 aprile 1957, n. 251, purchè debitamente autenticata, a norma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè: a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre; i candidati invalidi di guerra o assimilati e gli invalidi per servizio debbono produrre un certificato medico contenente, ai termini dell'art. 6 n. 3 delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, e 24 febbraio 1953, n. 142, la dichiarazione che l'aspirante, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I documenti che perverranno alla Direzione generale dell'ENPALS oltre il termine stabilito dal precedente comma, non saranno presi in considerazione.

I documenti di cui alle lettere *b*), *d*), *e*), e *g*), debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito a produrli.

Art. 11.
Nomina e periodo di prova

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova con la qualifica di consigliere della carriera direttiva amministrativa, mediante provvedimento del presidente dell'ENPALS, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione.

La nomina dei vincitori che per giustificato motivo assumano servizio con ritardo sul termine prefisso, decorrerà, agli effetti economici, dal giorno in cui assumeranno servizio.

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi.

Compiuto il periodo di prova con esito favorevole, i consiglieri in prova, conseguiranno la nomina in ruolo, con provvedimento del presidente dell'ENPALS, previa deliberazione del comitato esecutivo.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Presidente dell'ENPALS dichiarerà la risoluzione del rapporto di impiego con provvedimento motivato.

Durante il periodo di prova compete il trattamento economico stabilito per la qualifica di consigliere della carriera direttiva amministrativa.

I vincitori del concorso i quali, senza motivo che l'ENPALS ritenga giustificato, nel termine stabilito, non assumano servizio presso la sede assegnata, saranno dichiarati rinunciatari al posto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Roma, addì 14 giugno 1965

Il presidente dell'ENPALS: Avv. Filippo LUPIS

(Schema da seguire nella compilazione della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 400)

All'Ente nazionale previdenza assistenza per i lavoratori dello spettacolo - Ufficio del personale - Viale Regina Margherita, 206. — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . (provincia di . . . . . .) il . . . . e residente in . . . . (provincia di . . . . . .) via . . . . . . n. . . . chiede di essere ammesso al concorso per esami a diciannove posti di consigliere della carriera direttiva del ruolo amministrativo dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 2 del bando perchè (1) . . . .;

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . (oppure): non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . .;

4) non ha riportato condanne penali (oppure) ha riportato le seguenti condanne penali . . . . (da indicarsi anche se sia stata concessa l'amnistia, l'indulto, condono o perdono giudiziale) (2);

5) è in possesso del seguente titolo di studio . . . conseguito presso . . . . in data . . . .;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . .;

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Il sottoscritto dichiara infine di aver preso visione del relativo bando di concorso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite e, in particolare, a quella che lo impegna a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

(Data) . . . .

(firma) . . . .

La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede.

Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione delle firme previste dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700. Per i concorrenti che hanno rapporti di impiego con l'ENPALS è sufficiente il visto del Capo sede compartimentale o del Capo dell'Ufficio del Personale se prestano servizio presso la Direzione Generale.

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviati l'avviso di convocazione per le prove di esame e ogni altra eventuale comunicazione . . . .

---

(1) Tale indicazione è necessaria solo per i candidati che avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto alla elevazione del suddetto limite.

(2) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4429)

MINISTERO DEL TESORO

Concorso a un posto di operaio comune di 3ª categoria in prova presso la Zecca con la qualifica di lavandaio

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, sullo stato giuridico degli operai dello Stato;

Visto il testo unico, approvato con regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato;

Visti il regolamento per l'applicazione del predetto testo unico, approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262 e la tabella n. 1 annessa al decreto stesso, relativa al ruolo organico dei salariati permanenti della Zecca;

Viste le norme speciali per i salariati della Zecca, approvate con decreto ministeriale 5 giugno 1925;

Vista la legge 26 febbraio 1952, n. 67, relativa alle nuove norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1961, n. 1471, relativo alla nuova pianta organica degli operai della Zecca;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1963, n. 801, che aumenta la dotazione organica di cui al precedente decreto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1954, n. 368, col quale vengono stabilite le nuove norme per la presentazione dei documenti per la carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, relativo alle nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione delle firme;

Ritenuta la necessità di coprire i posti vacanti nel ruolo organico dei salariati permanenti della Zecca;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso a un posto di operaio comune di 3ª categoria (coefficiente 151) in prova presso la Zecca, con la qualifica di lavandaio, di cui alla tabella *A* annessa alla legge 26 febbraio 1952, n. 67.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1) essere fornito di licenza elementare;

2) avere compiuto l'età di 18 anni e non superato quella di anni 35.

Tale limite massimo di età è elevato ad anni 39:

a) per i capi di famiglia numerosa, ai sensi dell'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificato dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

Il limite massimo di età è elevato ad anni 40:

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

c) per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle disposizioni in vigore;

Sono esclusi dal beneficio coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esso sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione;

e) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine e che in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico siano stati costretti ad allontanarsene e non possono farvi ritorno;

f) per i profughi dall'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104 e alla legge 4 marzo 1952, n. 137;

g) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, a norma dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488.

Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, fermo restando il limite di anni 40;

h) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

Il limite massimo di età è inoltre elevato ad anni 55:

i) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per i fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione delle azioni singole e collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954, per i mutilati ed invalidi per servizio e per i mutilati ed invalidi in occasione dei fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, purchè rientrino nelle prime otto categorie ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona o nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci da quattro e da sei ad undici della tabella *B* allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamate dalla legge 3 giugno 1950, n. 375 e dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176.

Il limite massimo di età è infine elevato:

l) di due anni per i candidati che siano coniugati alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

m) di un altro anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *l*) si cumula con quella di cui alla lettera *m*) ed entrambe con quella di cui alla lettera *a*), purchè non si superino complessivamente i 40 anni di età.

L'elevazione di cui alle lettere da *b*) a *h*) e di cui alla lettera *i*) assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età per i candidati che siano operai di ruolo dello Stato e che siano in possesso degli altri necessari requisiti, nonchè per i candidati già salariati non di ruolo cessati dal servizio per riduzione di personale:

3) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

4) avere il godimento dei diritti politici;

5) avere sempre tenuto buona condotta; all'accertamento di tale requisito provvede, d'ufficio, l'Amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

6) essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche. I mutilati e gli invalidi di guerra e categorie assimilate sono ammessi al presente concorso semprechè siano in possesso di tutti i requisiti fisici prescritti, ed alla visita medica di cui al successivo art. 6 siano giudicati fisicamente idonei a disimpegnare incondizionatamente tutte le mansioni inerenti alla qualifica del posto messo a concorso;

7) aver esercitato le mansioni di operaio in stabilimenti del ramo per almeno un anno anche se in più periodi non continuativi ed in più stabilimenti. Tale requisito sarà ritenuto valido solo se chiaramente risultante dal libretto di lavoro o dal documento sostitutivo del libretto stesso, di cui al successivo art. 3;

8) essere stato vaccinato da non oltre un anno;

9) aver soddisfatto gli obblighi di leva oppure provare di aver concorso alla leva o di essere iscritto nelle liste relative secondo i casi.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che abbiano riportato qualsiasi condanna, anche condizionale.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso redatta su carta da bollo da L. 200, conformemente al modello allegato; dovrà essere presentata o dovrà pervenire alla Direzione della Zecca di Roma, via Principe Umberto n. 4, entro il termine perentorio di giorni 30, che decorre dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nella domanda di ammissione i candidati debbono dichiarare:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e la data di nascita, indicando, se abbiano superato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda il 35° anno di età, il titolo che conferisce loro il diritto all'aumento di detto limite;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto e perdono giudiziale) ed i procedimenti penali, eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio posseduto precisando l'Istituto presso il quale il titolo stesso è stato conseguito e l'anno scolastico relativo;

g). la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) di aver prestato la loro opera presso stabilimenti del ramo, precisando la denominazione di essi ed il relativo indirizzo nonchè il periodo, la qualifica o categoria professionale rivestita e le mansioni esercitate;

i) l'esatto domicilio e il preciso recapito: i concorrenti hanno l'obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti del loro recapito direttamente alla Direzione della Zecca in Roma.

La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda, deve essere autenticata dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante o da un notaio.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio dove prestano servizio.

Unitamente alla domanda di ammissione al concorso lo aspirante è tenuto a presentare obbligatoriamente i seguenti documenti:

1) il libretto di lavoro previsto dalla legge 10 gennaio 1935, n. 112, ovvero l'attestato sostitutivo del medesimo libretto di lavoro, ovvero un estratto, rilasciato dal notaio, di uno dei predetti documenti.

Nel caso che venga presentato l'estratto notarile del libretto di lavoro o dell'attestato sostitutivo del libretto medesimo, esso estratto deve almeno contenere le seguenti indicazioni:

a) numero del libretto o dell'attestato sostitutivo di esso, data di rilascio e Comune che l'ha emesso;

b) complete generalità dell'aspirante, residenza ed indirizzo;

c) stato di servizio con l'indicazione degli stabilimenti o aziende ove l'aspirante ha prestato la sua opera, date di assunzione e di cessazione dal servizio presso i singoli stabilimenti od aziende, nonchè, ove risulti, qualifica o categoria professionale;

2) una dichiarazione rilasciata su carta bollata da L. 200 dalla Direzione degli stabilimenti presso cui hanno prestato la loro opera, da cui, oltre il periodo di permanenza, risulti esplicitamente la qualifica o categoria professionale, le mansioni esercitate nonchè la capacità dimostrata;

3) tutti quegli altri titoli o documenti professionali o di mestiere che ritengano, nel proprio interesse, di produrre.

Gli aspiranti, operai in servizio presso stabilimenti del ramo, dello Stato, possono produrre, in luogo del documento di cui al punto 1), copia del foglio matricolare civile in bollo rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza.

Art. 4.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno alla Direzione della Zecca in Roma dopo il termine di cui al precedente art. 3, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altri uffici diversi da quello sopra indicato.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dalla Direzione della Zecca.

Non si terrà parimenti conto dei documenti e dei titoli indicati nel precedente art. 3, che siano presentati o perverranno alla Direzione della Zecca dopo il suddetto termine di cui al citato art. 3, anche se presentati in tempo utile agli uffici postali od altri uffici diversi da quello sopra indicato.

Art. 5.

Il concorso si effettua mediante valutazione comparativa dei titoli e requisiti degli aspiranti.

A tal fine, gli aspiranti stessi produrranno, a corredo della domanda di ammissione al concorso tutti quei documenti che ritengano utili nella valutazione dei titoli per la formazione delle graduatorie e, in particolare, eventuali stati di servizio per coloro che abbiano svolto mansioni di salariati alle dipendenze di enti pubblici.

Art. 6.

A norma dell'art. 20 del regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, sarà nominata con successivo decreto la Commissione per l'accertamento dell'idoneità fisica e dell'attitudine al mestiere degli aspiranti.

La Commissione stessa, giusta il disposto dell'art. 8 delle norme speciali per i salariati della Zecca, approvate con decreto ministeriale 5 giugno 1925, sarà composta dal direttore della Zecca, quale presidente, dal medico fiscale dello stabilimento e da un altro medico designato dalla Direzione generale del tesoro, quali membri.

Il capo della segreteria della Zecca eserciterà le funzioni di segretario della Commissione.

Ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 20 del regolamento approvato col citato decreto n. 2262, non sono consentite visite di appello.

Art. 7.

I candidati avranno comunicazione, in tempo utile, a mezzo raccomandata, del giorno, dell'ora e del luogo in cui si svolgerà la visita medica per l'accertamento dell'idoneità fisica e dell'attitudine al mestiere.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersioni di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato sulla domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per essere ammessi alla visita medica, i candidati dovranno presentarsi muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco del Comune di residenza o da notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo, di ruolo aggiunto o non di ruolo di una Amministrazione statale;

c) tessera postale, o porto d'armi, o patente automobilistica, o passaporto o carta d'identità.

Art. 8.

Per la determinazione dei criteri di scelta dei candidati e per la valutazione comparativa dei titoli e requisiti degli aspiranti, sarà nominata una Commissione giudicatrice la quale a norma dell'art. 21 del predetto regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e del penultimo comma dell'art. 8 delle citate norme speciali per i salariati della Zecca approvate con decreto ministeriale 5 giugno 1925, sarà composta dal direttore della Zecca, quale presidente, dal vice direttore e da un capotecnico, quali membri.

Eserciterà le funzioni di segretario il capo della segreteria della Zecca.

Art. 9.

La Commissione di cui all'articolo precedente formerà la graduatoria degli idonei.

A parità di merito, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A tal fine, i candidati dichiarati idonei dovranno far pervenire alla direzione della Zecca, entro il termine perentorio di giorni 20 che decorrono dal giorno successivo a quello in cui riceveranno invito in tal senso dall'Amministrazione, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza, ove non abbiano già prodotto tali titoli di cui al secondo comma del precedente art. 5.

In particolare, i candidati ex combattenti e categorie assimilate, presenteranno, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare su carta da bollo da L. 200, annotata delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazioni, da rilasciarsi dai competenti distretti militari, su carta da bollo da L. 200.

Tale dichiarazione dovrà essere rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto, oppure l'estratto del referto medico collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria della invalidità, oppure il modello 69 *ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero l'invalidità.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione ed i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato in carta da bollo rilasciato dal competente Comitato dell'opera nazionale per la protezione e l'assistenza

agli orfani di guerra, gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69, a nome del padre del candidato, oppure di un apposito certificato, su carta da bollo da L. 200, del sindaco del Comune di abituale residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile. In questa categoria rientrano anche gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra, ai sensi della legge 23 febbraio 1960, n. 92. Gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante il certificato in bollo mod. 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza.

I cittadini, che furono deportati dal nemico, dovranno fare risultare tale circostanza mediante atestazione in carta da bollo da L. 200, rilasciata dal prefetto ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, quelli dei territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno comprovare tale loro qualità mediante l'attestazione in carta da bollo rilasciata dal prefetto ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Gli aspiranti che intendono far valere le loro condizioni famigliari dovranno esibire lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 200.

Art. 10.

La graduatoria del concorso indetto col presente decreto sarà approvata con decreto ministeriale.

I concorrenti collocati primi nella graduatoria suddetta saranno dichiarati vincitori subordinatamente all'accertamento del possesso dei prescritti requisiti.

Il decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* del personale del Ministero del tesoro. Di tale pubblicazione sarà data notizia con avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Gli eventuali reclami relativi alla precedenza dei concorrenti della graduatoria, dovranno essere inoltrati alla Direzione della Zecca non oltre il termine di giorni 15 dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al precedente comma.

Art. 11.

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno far pervenire a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data dell'apposita comunicazione, i sottoindicati documenti di rito:

1) titolo di studio originale o copia notarile autentica, su carta da bollo da L. 200, del titolo di studio, prescritto dal precedente art. 2;

2) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita in carta da bollo da L. 200;

3) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

5) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) su carta bollata da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

6) documento militare:

a) per il candidato che abbia prestato servizio militare: copia o estratto del foglio matricolare in bollo da lire 200, rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche il candidato che sia stato riformato, dopo la sua presentazione alle armi, è tenuto a produrre uno dei suddetti documenti:

b) per il candidato che sia dichiarato «abile arruolato» dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbia ancora prestato o non debba prestare servizio militare;

1) se assegnato in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200, rilasciati dal distretto militare competente;

2) se assegnato in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 200 rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

c) per il candidato che sia stato dichiarato riformato o rivedibile dal competente Consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidato assegnato alle liste di leva terrestri): certificato di esito di leva in bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidato assegnato alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva, in bollo da L. 200, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

d) per il candidato infine che non sia stato ancora sottoposto a giudizio del Consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero analogo certificato rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alle liste di leva marittima;

7) certificato comunale di vaccinazione, da cui risulti che l'ultima vaccinazione dell'aspirante non sia anteriore ad un anno.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

a) certificato di cittadinanza italiana;

b) certificato di godimento dei diritti politici;

c) certificato generale del casellario giudiziale.

I certificati di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici dovranno attestare, altresì, che l'interessato godeva del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi.

Il candidato indigente ha facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibisca un certificato del sindaco o della autorità di pubblica sicurezza, comprovante esplicitamente la sua iscrizione nell'elenco dei poveri e purchè sugli atti prodotti in esenzione dal bollo risultino indicati gli estremi dell'attestato comprovante la condizione di indigenza.

Art. 12.

Il vincitore del concorso che risulterà in possesso di tutti i requisiti prescritti, sarà nominato in prova per un periodo di sei mesi.

Al termine del suddetto periodo di prova il vincitore medesimo sarà nominato in ruolo previo giudizio favorevole del Consiglio permanente della Zecca approvato dalla Direzione generale del Tesoro.

In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine del quale, in caso di giudizio sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto ministeriale motivato, la risoluzione del rapporto d'impiego.

Art. 13.

Durante il periodo di prova verrà corisposta una paga lorda giornaliera pari ad un trecentododicesimo della paga iniziale relativa al coefficiente 151 della tabella unica annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, oltre le quote di aggiunta di famiglia e gli altri assegni eventualmente spettanti.

Art. 14.

Al vincitore sarà stabilito un termine per assumere servizio. Al medesimo, qualora non sia residente in Roma, saranno rimborsate le spese sostenute per il viaggio in ferrovia a prezzo ridotto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 ottobre 1964

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1965
registro n. 13, Tesoro, foglio n. 262

Schema della domanda di assunzione
su carta da bollo da L. 200.

Alla direzione della Zecca - Via Principe Umberto, 4 — ROMA

Il sottoscritto . .
nato a . (provincia di . .)
il . domiciliato in
(provincia di . .) via . . n. .
chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a un posto di operaio di 3ª categoria comune (coefficiente 151) in prova presso codesta Zecca, con la qualifica di lavandaio.

Fa presente (solo per coloro che, avendo superato il 35° anno di età, abbiano diritto all'elevazione del suddetto limite: di aver diritto all'aumento del limite di età in quanto . . . (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del suddetto limite).

Il sottoscritto dichiara di aver conseguito il titolo di studio di . . presso . di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione, i candidati minori di anni 21 dichiareranno se siano o meno incorsi in alcune delle cause che a termine delle disposizioni vigenti impediscano il possesso dei diritti politici), di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso a suo carico (indicare in caso contrario le condanne penali riportate o i motivi di procedimenti penali in corso).

Con riguardo agli obblighi militari dichiara . (secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva: di essere attualmente in servizio militare presso di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, oppure perchè, pur dichiarato abile arruolato, gode di congedo o di rinvio in qualità di (ovvero perchè riformato o rivedibile).

Il sottoscritto dichiara di avere già prestato la propria opera presso gli stabilimenti (indicare con chiarezza la denominazione degli stabilimenti, il loro indirizzo, nonchè il periodo, la qualifica o categoria professionale rivestita e le mansioni esercitate).

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo:

Si allegano i seguenti documenti:

(indicare i documenti che a norma dell'art. 3 del presente bando di concorso, i candidati sono obbligati a presentare unitamente alla domanda).

Data .

Firma (1) . . . . .

(1) La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Non è valida l'autenticazione della firma da parte del sindaco.

Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione delle firme previste dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Nota: L'importo della carta bollata della domanda di ammissione al concorso e di tutti i documenti in bollo è elevato a L. 400, ai sensi della legge 5 dicembre 1964, n. 1267.

(4687)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BERGAMO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bergamo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il precedente decreto n. 642 del 15 marzo 1963, con il quale veniva bandito il pubblico concorso per il conferimento di tredici posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bergamo al 30 novembre 1962;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso e la graduatoria di merito da essa formulata;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e gli articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1953, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Considerato che il concorso predetto si è svolto nei modi prescritti dalle vigenti norme di legge;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle concorrenti risultate idonee al concorso di cui alle premesse:

1. Marobbio Eva	punti	63,293	su 120
2. Scutellari Giulia	»	63,118	»
3. Carrara Maria	»	62,931	»
4. Toccagni Amalia	»	62,906	»
5. Gualini Maria	»	62,888	»
6. Grisa Adelina	»	62,062	»
7. Rebuzzi Anna	»	61,937	»
8. Marcarini Ausilia	»	61,846	»
9. Perico Angelina	»	61,456	»
10. Mercandelli Teresa	»	61,350	»
11. Federici Emilia	»	60,828	»
12. Trocchio Adalgisa	»	59,865	»
13. Poli Maria ved. Lanfranchi	»	59,618	»
14. Riva Lucia	»	58,793	»
15. Bussini Michelina	»	58,425	»
16. Camozzo Anna Maria	»	58,406	»
17. Tobia Giacomina	»	58,137	»
18. Boffelli Marisa	»	58,037	»
19. Terramoccia Rossana	»	57,878	»
20. Bellini Teresina	»	56,031	»
21. Vitali Angiola	»	55,550	»
22. Magni Anna	»	54,087	»
23. Pazzaglia Maria	»	52,250	»
24. Zanchi Maria Teresa	»	50,874	»
25. Sterni Rosa	»	50,500	»
26 Manfredini Maria	»	49,663	»
27. Braga Virginia	»	48,875	»
28. Minossi Maria	»	44,656	»
29. Galli Caterina	»	43,143	»

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Bergamo, addì 20 luglio 1965

Il medico provinciale: AGRIFOGLIO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto pari data e numero, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito delle candidate risultate idonee al concorso per il conferimento di tredici posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bergamo al 30 novembre 1962;

Viste le domande delle candidate e la indicazione, in ordine di preferenza delle sedi alle quali aspirano;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e gli articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le seguenti candidate, comprese nella graduatoria di merito di cui alle premesse, sono dichiarate vincitrici della condotta ostetrica a fianco di ciascuna di esse indicata:

1) Marobbio Eva ved. Locatelli: Trescore Balneario;
2) Scutellari Giulia: Leffe;
3) Carrara Maria in Arengi: Ranica;
4) Toccagni Amalia Graziella: Telgate;
5) Gualini Maria Camilla in Brevi: Scanzorosciate;
6) Grisa Adelina Cesira: Osio Sopra;
7) Rebuzzi Anna in Fratus: Branzi;
8) Marcarini Ausilia: Brembilla;
9) Perico Angelina: Cisano Bergamasco;
10) Mercandelli Teresa: Levate;
11) Federici Emilia: Antegnate;
12) Trocchio Adalgisa: Torre Pallavicina;
13) Poli Maria ved. Lanfranchi: Algua di Costa Serina.

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Bergamo, addì 20 luglio 1965

Il medico provinciale: AGRIFOGLIO

(5346)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LUCCA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Lucca

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3112 del 27 luglio 1964, con il quale è stato bandito il pubblico concorso, per titoli ed esami ai posti di medico condotto vacanti nei comuni di Altopascio e di Porcari;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 55 del regolamento sui concorsi a posti di sanitario addetto ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso al posto di medico condotto vacante nei comuni di Altopascio e Porcari:

1. Ricciarelli Giorgio	punti	69,174
2. Carnicelli Luciano	»	68,727
3. Betti Danilo	»	64,573
4. Roccucci Pellegrino	»	56,760
5. Centi Renato	»	56,429
6. Pellegrini Mario	»	51,934
7. Del Frate Umberto	»	50,015
8. Giovannetti Lido	»	48,240
9. Savino Donato	»	47,374
10. Gualtieri Umberto Giovanni	»	45,410
11. Lelli Gianluigi	»	45,325
12. Toma Antonio	»	45,226
13. Bertani Gianfranco	»	44,723
14. Antoniotti Nicola	»	44,498
15. Rulli Paolo	»	43,312
16. Nannini Eugenio	»	43,121
17. Petroni Alessandro	»	42,030

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi di legge.

Lucca, addì 20 luglio 1965

Il medico provinciale: TEDESCHI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4161 di pari data con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati al concorso per i posti di medico condotto vacanti nei comuni di Altopascio e Porcari indetto con decreto n. 3112 del 27 luglio 1964;

Ritenuto di dover provvedere alla dichiarazione dei candidati risultati vincitori dei due posti messi a concorso

Visto l'ordine delle preferenze indicato dai concorrenti nelle rispettive domande di ammissione;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 55 del regolamento per i concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296 istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

I seguenti candidati, risultati idonei al concorso di cui in premessa, sono dichiarati vincitori dei posti a fianco di ciascuno indicato:

1) Ricciarelli Giorgio: Altopascio, condotta unica;
2) Carnicelli Luciano: Porcari, condotta unica.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi di legge.

I sindaci dei comuni di Altopascio e di Porcari sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Lucca, addì 20 luglio 1965

Il medico provinciale: TEDESCHI

(5235)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.